

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

**10.**

**SEDUTA DI MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 2016**

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE **ROSETTA ENZA BLUNDO**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Sulla pubblicità dei lavori:</b>			
Blundo Rosetta Enza, <i>Presidente</i> .....	3	Artiaco Dora, <i>Vicepresidente del Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso dell'infanzia (CISMAI)</i> .....	11, 14, 15, 16
<b>INDAGINE CONOSCITIVA SUI MINORI FUORI FAMIGLIA</b>		Cioni Paolo, <i>Membro del comitato scientifico dell'associazione Rete sociale</i> .....	8, 17
<b>Audizione del vicepresidente del Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso dell'infanzia (CISMAI), dottoressa Dora Artiaco, della responsabile dell'ufficio legale e legislativo dell'associazione Rete sociale (associazione di promozione sociale), avvocatessa Catia Pichierri, e del membro del comitato scientifico, professor Paolo Cioni:</b>		Pichierri Catia, <i>Responsabile dell'ufficio legale e legislativo dell'associazione Rete sociale</i>	3, 17
Blundo Rosetta Enza, <i>Presidente</i> ....	3, 8, 11, 14, 16, 18	<b>ALLEGATI:</b>	
		<i>Allegato 1:</i> Documentazione presentata dal Dottor Paolo Cioni: Tutela dei minori .....	19
		<i>Allegato 2:</i> Documentazione presentata dal Dottor Paolo Cioni: La CTU psicologica-psichiatrica: compiti e limiti dell'esperto .	33

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE  
ROSETTA ENZA BLUNDO

**La seduta comincia alle 13.50.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sulla pubblicità dei lavori.**

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Audizione del vicepresidente del Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso dell'infanzia (CISMAI), dottoressa Dora Artiacco, della responsabile dell'ufficio legale e legislativo dell'associazione Rete sociale (associazione di promozione sociale), avvocatessa Catia Pichierri, e del membro del comitato scientifico, professor Paolo Cioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia, l'audizione del vicepresidente del Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso dell'infanzia (CISMAI), dottoressa Dora Artiacco, della responsabile dell'ufficio legale e legislativo dell'associazione Rete sociale (associazione di promozione sociale), avvocatessa Catia Pichierri, e del membro del comitato scientifico, professor Paolo Cioni.

Do la parola all'avvocatessa Catia Pichierri per lo svolgimento della sua relazione.

CATIA PICHIERRI, *Responsabile dell'ufficio legale e legislativo dell'associazione Rete sociale (associazione di promozione sociale).* Buongiorno a tutti. Questo nostro intervento è finalizzato a rappresentare la situazione in Italia rispetto a una disciplina legislativa che vede il minore formalmente al centro della tutela da parte della magistratura e da parte di tutti gli operatori del settore che sono chiamati a tutelare il minore medesimo.

Come è noto, la legge n. 84 del 1983, riformata nel 2001 con la legge n. 149, sancisce un principio, che viene riconosciuto anche dalla nostra Carta costituzionale e, quindi, è un principio rilevante costituzionalmente: il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Questo diritto viene estrinsecato nel comma 2 dello stesso articolo 1, in cui si prevedono dei compiti da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali: quello di aiutare i genitori qualora versino in uno stato di indigenza economica e quello di prevenire qualora la situazione non sia soltanto di indigenza economica.

Questa legge obbliga lo Stato italiano e tutti coloro i quali si occupano di minori a consentire ai minori stessi di essere educati nell'ambito della propria famiglia e, quindi, a prevenire l'abbandono. Abbiamo la previsione della criticità, in quanto indigenza economica non può significare allontanamenti e inidoneità genitoriale. Nel caso in cui ci siano delle inidoneità e delle criticità, la legge dello Stato italiano ormai da diversi anni riconosce questo diritto da parte della famiglia.

Abbiamo, quindi, il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia, ma anche lo speculare diritto del genitore a poter crescere il proprio figlio.

Da parte dei genitori c'è un diritto-dovere, che riconosciamo nell'articolo 30 della nostra Costituzione.

Come vediamo, lo Stato italiano dal punto di vista legislativo riconosce un diritto relazionale: non può esserci un diritto del minore a rimanere nella propria famiglia e, quindi, a essere educato e ricevere assistenza morale e materiale nella propria famiglia, senza riconoscere il corrispondente diritto del genitore a educare e a far crescere, garantendo assistenza morale e materiale al minore stesso.

Non soltanto lo Stato italiano ha recepito questo, ma riconosciamo anche delle convenzioni, che ormai sono precettive, nel senso che sono delle convenzioni ratificate all'estero, ma ormai riconosciute direttamente in Italia come se fossero delle vere e proprie leggi dello Stato italiano.

Per sintesi, nomino soltanto la Convenzione di New York del 1989, che all'articolo 3 stabilisce che tutti gli Stati, nel momento in cui è coinvolto un minore, devono assumere le proprie decisioni facendo riferimento all'interesse superiore di quest'ultimo, garantendolo.

L'articolo 9 della stessa Convenzione, invece, stabilisce la protezione dell'unità familiare, statuendo che gli Stati devono fare in modo di controllare che il minore non venga separato dalla propria famiglia e imponendo questo obbligo a carico di tutti gli Stati.

Anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di Strasburgo (CEDU) si riconosce il diritto del minore a intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, ovviamente salvo che ci sia qualcosa in contrario.

La Convenzione di New York regola questo qualcosa in contrario, nel senso che individua la contrarietà all'interesse del minore a stare in famiglia nell'eventuale accertamento, concreto e determinato su fatti oggettivi, di maltrattamenti o di trascuratezza. Si vuole mettere l'accento sull'oggettività di un dato che deve essere comunque accertato.

Anche l'articolo 8 della CEDU impone allo Stato italiano e a tutti gli Stati membri

un'obbligazione negativa, che è quella di non ingerirsi nell'ambito della vita privata di ciascuna famiglia, ma anche un obbligo positivo, sempre di sostegno alle famiglie, che può essere di natura economica — lo ribadisco — ma anche di natura differente, ovvero un supporto nell'ambito delle criticità genitoriali.

Abbiamo già sviscerato il diritto personalissimo e intangibile. Nella legge dello Stato italiano viene poi messo in evidenza che, nel caso in cui sussistano dei motivi per allontanare i minori, ci sono delle procedure che devono essere rispettate.

La legge obbliga la magistratura ad emettere dei provvedimenti. Come devono essere questi provvedimenti? Devono esservi indicati motivazioni, tempi e modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, cioè a colui presso il quale viene collocato il minore, e le modalità attraverso cui i genitori possono mantenere rapporti con il minore.

Inoltre, dà un incarico al servizio sociale, che è quello di elaborare un programma condiviso con la famiglia, in modo tale che il minore possa rientrare tempestivamente in famiglia, nonché un compito di vigilanza rispetto al programma stesso, alla famiglia affidataria e alla struttura di accoglienza. Il servizio sociale deve relazionare ogni sei mesi presso il tribunale per i minorenni per verificare l'andamento e l'esito del programma.

C'è una durata temporale, quella di 24 mesi che credo tutti conosciamo, che è prorogabile, però dovrebbe esserlo solo in casi eccezionali.

Questo è il quadro legislativo, quello che io definirei formale. Ci sono alcune criticità, come per esempio il noto articolo 403 del Codice civile, sull'intervento della pubblica autorità a favore dei minori, che andrebbe riformato. Ci sono alcuni autorevoli membri di questa Commissione, quali la vicepresidente Blundo e la presidente Brambilla, che hanno depositato due disegni di legge in merito, riconoscendo l'urgenza e la cogenza della riforma dell'articolo 403. Non è possibile che oggi si parli ancora di allontanamenti determinati da insalubrità degli ambienti, perché que-

sto significa che c'è una manifestazione della povertà. Ormai, nel comune sentire, l'insalubrità dell'ambiente domestico non può essere riconosciuta come un presupposto che legittimi un allontanamento.

Per ciò che concerne la definizione di pubblica amministrazione, il concetto del soggetto legittimato a operare l'allontanamento è troppo aleatorio, quindi è lasciato alla discrezione dei più stabilire chi sia la pubblica autorità.

Peraltro, segnalo la mancata previsione di una procedura per l'allontanamento. Il meccanismo dell'allontanamento dovrebbe avere una procedura, che è prevista in tutti gli altri riti relativi alle materie trattate dall'ordinamento giuridico. Non si capisce perché rispetto a questa misura così grave che deve colpire la famiglia ci sia il nulla. Tutto è lasciato al buonsenso. La cosa importante da segnalare è proprio la mancanza di una regolamentazione delle procedure funzionali a garantire il diritto del contraddittorio e il diritto di difesa di ogni cittadino.

Ci sono in questo senso alcune opinioni da parte di tanti magistrati minorili, i quali affermano che, essendo alcune procedure, tipo quella di cui all'articolo 403 ma anche altre, assunte in camera di consiglio, non dovrebbero essere sottoposte al contraddittorio. In realtà, sappiamo che il diritto al contraddittorio è invece regolamentato dall'articolo 111 della Costituzione, per cui è chiaro che ogni procedimento subisce l'applicazione di questa norma. Pertanto, dovrebbero essere comunque garantiti il diritto al contraddittorio e il diritto al giusto processo.

Cerco di essere sintetica quanto più possibile. Nel comune sentire, si pensa che l'allontanamento venga determinato da una situazione di maltrattamento fisico o psicologico. Di conseguenza, la misura dell'allontanamento trova questo presupposto.

Noi abbiamo dei dati scarni, che non sono raccolti nella maniera più adeguata, non certo perché il Ministero delle politiche sociali nel 2010 non si sia impegnato. I servizi sociali, durante il loro monitoraggio, dovrebbero elaborare delle relazioni semestrali e inviarle alla procura. Il problema è

che, se non le inviano e la procura non chiede loro contezza di questo, chiaramente i dati non si avranno mai.

Ci si augura che il Ministero delle politiche sociali possa obbligare in qualche modo queste istituzioni a raccogliere i dati, in modo tale da creare una banca dati adeguata per il monitoraggio. Infatti, finché non sappiamo quanti bambini effettivamente vivono fuori dalla famiglia, non riusciamo a garantire il loro benessere.

Tuttavia, questi dati, seppur scarni e seppur molto vecchi (risalgono al 2010), ci dicono che l'allontanamento non è determinato nella gran parte dei casi dal maltrattamento. Il dato del Ministero delle politiche sociali ci dice che il 4 per cento dei minori allontanati che vivono nelle comunità hanno subito dei maltrattamenti, mentre il 39 per cento di loro sono stati allontanati per il concetto di inadeguatezza genitoriale.

L'inadeguatezza genitoriale è un concetto che personalmente non condivido, in primo luogo perché la disciplina legislativa che ho cercato di sintetizzare prevede il sostegno alla famiglia. Pertanto, se un genitore è inadeguato, dovrebbe essere semmai sostenuto. C'è questo obbligo.

Inoltre, tale concetto apre le maglie a una catalogazione poco oggettiva, nel senso che la genitorialità e la competenza genitoriale sono costruiti strettamente connessi alla rappresentazione contestuale, ovvero agli elementi culturali, valoriali e psicosociali definiti in un certo periodo storico e in un certo contesto culturale.

Pertanto, è assolutamente opinabile affermare che un genitore sia adeguato o meno, perché non ci sono dei criteri oggettivi da questo punto di vista, in quanto ciò dipende dalla cultura, da come una persona cresce, da come si relaziona agli altri e dalla sua esperienza. Ci sono troppi elementi variabili, che non possono garantire l'oggettività di una valutazione, che alla fine diventa opinabile, discrezionale e, quindi, altamente pericolosa.

Peraltro, per quanto riguarda l'allontanamento in sé, si è sempre affermato che sia giusto, anche nel caso di maltrattamenti. Vorrei segnalarvi che alcuni esperti

affermano che in realtà l'allontanamento ha una duplice sfaccettatura: da una parte tutela, però dall'altra sottrae dalle proprie radici questi bambini.

Di conseguenza, alcuni autori, quali il professor Camerini e una persona di prestigio come il dottor Gustavo Sergio, ex presidente del tribunale per i minorenni di Napoli, affermano che forse bisognerebbe stare un po' più attenti a equilibrare la misura, addirittura anche nel caso di un bambino vittima di abuso e di maltrattamento, per verificare se sarebbe meglio proteggere anziché separare.

Infatti, recenti studi nordamericani tendono a dimostrare che l'intervento dell'allontanamento in sé favorisce esiti dissociati, come tossicodipendenza, gravidanza precoce e marginalità. C'è questo pensiero, che possiamo definire estremo, che afferma che anche nel caso di maltrattamenti bisognerebbe stare attenti e valutare di volta in volta se effettivamente questa è una misura da assumere oppure no.

Ci richiamiamo agli articoli 24 e 111 della Costituzione e al principio del contraddittorio.

Vediamo cosa avviene rispetto a questo principio presso il tribunale competente a valutare la misura dell'allontanamento e a verificare la responsabilità genitoriale, cioè l'adeguatezza genitoriale. Vorrei mettere in evidenza le brutture rispetto alla legge dello Stato italiano che purtroppo si verificano, perché ci sono queste prassi ormai invalse e incancrenite. Sappiamo che il tribunale per i minorenni ha origini antiche e purtroppo a oggi non si è adeguato alla norma costituzionale del principio del contraddittorio e del giusto processo.

Come avviene il procedimento di valutazione da cui consegue l'allontanamento? C'è una segnalazione da parte dei servizi sociali alla procura, e il procuratore legge l'elaborato. Ci sono sicuramente elaborati validi da parte dei servizi sociali e ci sono tante assistenti sociali e operatrici che mettono in evidenza i dati oggettivi che il pubblico ministero possa valutare.

Purtroppo, però, come ho visto da avvocato familiarista che si occupa di questi casi, ci sono situazioni in cui la relazione

dei servizi sociali è scarna e soprattutto è opinabile, nel senso che non conferisce dei dati oggettivi, quindi non aiuta il pubblico ministero a valutare.

Il pubblico ministero, nella prassi o almeno nelle occasioni che io ho potuto constatare, acquisisce *tout court* la valutazione del servizio sociale e non l'oggettività che da questa dovrebbe emergere, proprio perché il servizio sociale non dovrebbe esprimere un giudizio, ma dovrebbe allertare con dati oggettivi la procura.

La procura fa la segnalazione al tribunale, chiedendo il provvedimento di tutela, ovvero, a seconda della gravità, sospensione della responsabilità oppure addirittura allontanamento.

Usualmente il tribunale — questa è la cosa a mio avviso molto grave — emette un decreto *inaudita altera parte*, nel senso che non c'è la possibilità per il genitore di difendersi. Il tribunale riceve l'istanza da parte della procura della Repubblica ed emette il decreto di allontanamento. In caso di necessità, si può anche chiedere la forza pubblica.

Abbiamo visto che la legge stabilisce dei paletti: il tribunale dovrebbe indicare la durata dell'allontanamento e la misura di protezione e dare degli incarichi ai servizi sociali. Invece, emette un provvedimento *tout court*, senza null'altro dire.

L'attuazione del provvedimento viene lasciata allo stesso operatore sociale che ha effettuato la segnalazione. Dunque, da questo punto di vista c'è una promiscuità di funzioni. Chi opera un allontanamento non dovrebbe essere lo stesso soggetto che dovrebbe curare il reinserimento del minore nella propria famiglia.

Una delle criticità del procedimento davanti al tribunale dei minorenni è rappresentata dagli irragionevoli tempi. Per allontanare il tribunale per i minorenni ci impiega pochissimo, ma poi per valutare la fondatezza di quel provvedimento dallo stesso assunto purtroppo i tempi si allungano. Il decreto di allontanamento è *sine die*, nel senso che viene definito provvisorio, però lo è solo formalmente, perché di fatto, non avendo un tempo determinato di efficacia, può durare tutta una vita.

Dico questo perché mi è capitato che alcuni bambini precettati da un provvedimento del tribunale quando avevano sei mesi si sono ritrovati a diciassette anni — io ho gestito la situazione quando ormai avevano diciassette anni — sempre nelle comunità. Diciassette anni per elaborare un progetto mi sembrano alquanto eccessivi.

Ci sono, dunque, una carenza di istruttoria e un appiattimento dei giudici alle relazioni dei servizi sociali. Ripeto che ci sono relazioni dei servizi sociali buone, cioè con dati oggettivi, su cui non si può dire nulla, ma ci sono anche quelle meno oggettive. In quei casi, sono i giudici che dovrebbero svolgere il loro ruolo e assumersi delle responsabilità, per esempio rigettando.

Il presidente del tribunale di Bologna mi riferisce che ogni tanto deve respingere delle relazioni perché sono eccessivamente opinabili e, quindi, non danno nulla di concreto perché il giudice possa valutare.

Vorrei essere il più sintetica possibile. Abbiamo parlato del giusto processo, ma vorrei andare avanti. Ci sono delle convenzioni europee che stabiliscono anche il diritto del minore a essere ascoltato. Ci sono una serie di diritti affinché il minore possa avere un ruolo centrale all'interno del procedimento, ovviamente a seconda della fascia di età.

Anche questi diritti vengono palesemente violati. Il tribunale cosa fa? Se la legge dice che deve essere nominato un tutore provvisorio a rappresentanza del minore e il tutore nominato è il responsabile del servizio sociale che ha elaborato la relazione in forza della quale il bambino è stato allontanato, è chiaro che c'è una sorta di conflitto d'interesse o comunque d'incompatibilità, perché il tutore provvisorio mai sconfesserà la relazione che lui stesso ha elaborato.

Se andiamo ancora oltre, il minore ha diritto ad avere un avvocato. Tuttavia, se l'avvocato del minore viene nominato dallo stesso tutore provvisorio, è evidente che l'avvocato nominato dal responsabile del servizio sociale che ha elaborato la relazione mai sconfesserà la relazione stessa.

A me capita sempre di difendere le famiglie in alcune situazioni dove è evidente l'errore, che io definisco errore giudiziario, più che errore dei servizi sociali.

Infatti, i servizi sociali non sono dei legali. Mi piacerebbe che la formazione fosse più a 360 gradi. Così come l'avvocato dovrebbe essere un po' psicologo se si occupa di diritto di famiglia e, quindi, di mediazione familiare, i servizi sociali dovrebbero conoscere meglio le maglie in cui devono muoversi, anche perché sono dei pubblici ufficiali e, quindi, hanno delle responsabilità penali. L'esimente non può essere la mancata conoscenza della legge perché non si è avvocati.

Al di là di questa osservazione, che può essere polemica, un magistrato dovrebbe rendersi conto dell'incompatibilità, quindi non dovrebbe nominare come tutore provvisorio il responsabile del servizio.

Peraltro, quest'ultimo dovrebbe avere il coraggio di declinare l'invito. Se c'è un discorso di buona fede, allora dovrebbe declinare questo incarico, proprio perché oggettivamente incompatibile.

Gli avvocati dei minori non approfondiscono nulla e si appiattiscono sempre esclusivamente sulle relazioni dei servizi sociali, perché, come dicevo, l'avvocato del minore viene nominato dallo stesso responsabile del servizio, per cui, se non vuole perdere l'incarico o non vuole che quello sia l'ultimo incarico della sua vita, è ovvio che si appiattirà su quello.

Vediamo che da una parte ci sono delle convenzioni che riconoscono dei diritti, ma dal punto di vista pratico ci sono queste criticità.

Tutti dovremmo assumercene le responsabilità, avvocati, magistratura e operatori, per creare quella che io chiamo « rivoluzione copernicana », dove ci sia un *welfare* familiare reale e delle risorse economiche che vengano destinate ai progetti di reinserimento.

Mi è capitata una cosa molto curiosa in un procedimento che sto seguendo e che peraltro stava andando benissimo. Mi sono recata presso il servizio sociale con cui sto collaborando, perché dovevamo fare un incontro di *équipe*.

Sappiamo che ci sono le linee guida del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali (CNOAS), peraltro fatte molto bene, in cui si mette in evidenza la necessità di un'*équipe* multidisciplinare per valutare tutte le situazioni, il progetto e quant'altro.

Io sono andata presso il servizio. Doveva essere un lavoro di *équipe*, ma la psicologa non c'era. Alla mia domanda rivolta all'assistente sociale: « Come mai la psicologa non c'è? », questa mi ha risposto: « È finito il contratto della psicologa, che è un contratto a tempo determinato, e quindi purtroppo sono da sola ». La psicologa in realtà fa così tutti gli anni. Questa è la cosa brutta da dire. Non era un contratto a tempo determinato non previsto. La psicologa in questione in realtà lavora lì da circa dieci anni, se non quindici.

**PRESIDENTE.** Le cose da dire sono davvero tante. Ringraziamo l'avvocato Pichierri per questa illustrazione delle criticità che ci sono attualmente in merito agli allontanamenti dei minori.

Do la parola al professor Paolo Cioni, se vuole integrare.

**PAOLO CIONI, Membro del comitato scientifico dell'associazione Rete sociale.** Sì, penso che un'integrazione sia molto appropriata. Come Catia ha fatto presente, l'opinabilità della genitorialità e delle relazioni dei servizi sociali, io, essendo psichiatra e avendo una lunga esperienza come consulente tecnico del tribunale, vorrei porre l'attenzione su quanto sia opinabile, purtroppo, il parere dell'esperto.

Questa opinabilità, che è più o meno presente in certe categorie professionali, porta delle conseguenze drammatiche. Se il bambino dipinge la coda del cavallino che guarda verso l'alto, il bambino non viene allontanato dalla madre. Se la dipinge che guarda verso il basso, viene allontanato dalla madre. Questo è il punto.

Siccome so che avete migliaia di cose da fare, vorrei mostrarvi solo questa diapositiva, che dovrete prendere in considerazione. Prendiamo tante cose brutte dagli Stati Uniti. Questa forse è una delle cose

migliori che si dovrebbero prendere in considerazione.

Negli Stati Uniti, per decreto della Corte suprema del 1993, io non posso portare a nessun tribunale federale nessun elemento come prova che non abbia queste quattro caratteristiche. Questo è il pronunciamento della Corte suprema degli Stati Uniti sui criteri Daubert. Era una causa fra Daubert e una casa farmaceutica. Ci sono quattro criteri per vedere se un elemento può essere portato come prova.

Perché non utilizzarli soprattutto in campo psicologico-psichiatrico? Proprio per evitare che la coda del cavallino determini l'allontanamento dalla madre, vediamo se riusciamo a imporre dei criteri per cui quello che viene portato abbia una parvenza di oggettività. Questo è il punto fondamentale.

Il primo punto è il test dell'ipotesi: l'ipotesi deve essere soggetta a verifica. Se io dico che qualcosa può essere utile a valutare un elemento, devo poter addurre prove che questa ipotesi ha avuto delle verifiche sperimentali.

Il secondo criterio forse è il più importante: tutto quello che è frutto semplicemente di un parere personale non può essere sottoposto al contraddittorio. Qualunque cosa che io possa proporre ha un margine d'errore. Questo è fondamentale. Quello che portano molti psicanalisti non ha nessun margine d'errore, perché lo dicono loro.

Dicono di non fare diagnosi, ma poi fanno la diagnosi di madre non sufficientemente buona di Winnicott. Questa è una diagnosi, che purtroppo porta un'etichetta negativa; è molto peggiore di una fredda etichetta di tipo medico, che non dà una connotazione negativa. In questo caso, io squalifico la madre, affermando che è una madre non sufficientemente buona.

Io devo dare delle stime di errore, perché qualunque procedura non avrà mai il 100 per cento di affidabilità. Devo dire quanta affidabilità ha rispetto a varie situazioni in cui io l'ho sottoposta a prova.

Il terzo criterio è la possibilità che i metodi che utilizzo per la valutazione abbiano avuto una risonanza scientifica, nel

senso che siano state pubblicate delle *review* da persone esperte nel settore di competenza.

Il quarto elemento, che secondo me è quello meno stringente, è che ci sia un'accettazione generalizzata. L'accettazione generalizzata in un campo come la psicologia e la psichiatria è praticamente impossibile, perché purtroppo c'è ancora qualcosa di un po' medievale, ovvero un frazionamento in scuole che sono l'una contro l'altra armate.

Il Italia si può fare tranquillamente un test di Rorschach per valutare, per esempio, la personalità della madre o del padre. Si tratta di un test proiettivo fatto di immagini, dove ognuno vede quello che gli pare; è già stato rilevato che la sua validità è vicina allo zero. Se io utilizzo un test di Rorschach, i criteri di Daubert non sono minimamente coperti, tant'è vero che nei tribunali americani il test di Rorschach è stato considerato non valido per motivi giuridici. Degli psicologi che utilizzano il test di Rorschach per delle valutazioni giuridiche sono stati addirittura segnalati all'ordine di competenza e sospesi. Invece, in Italia questo è uno dei test più impiegati per quanto riguarda la valutazione della personalità, in particolare quella dei genitori.

Ho portato delle diapositive; magari ne posso mostrare qualcuna. Per esempio, leggiamo queste frasi relative a un test di Rorschach eseguito su una persona che non aveva assolutamente niente: «Ciò che lo caratterizza è la presenza di una semiotica persecutoria, rintracciabile in quasi tutte le tavole. Si riconosce cioè un oggetto persecutorio, poco definito ma presente, che suscita un'angoscia corporea notevole, in quanto presente nella concezione identitaria del soggetto, prendendo talora, a scopo difensivo, la strada della scissione dell'io per non angosciarsi troppo. Infine, troviamo la sua presenza nell'immaginario del soggetto, che esprime un'ambivalenza di fondo tra la ricerca di una sua conoscenza e l'esigenza difensiva di rimanere a distanza, in un gioco di nascondimento. Il soggetto ne percepisce solo vagamente la pericolosità».

È come se io andassi al pronto soccorso con una ferita in un dito (non sarei neanche un codice verde) e mi facessero una descrizione di questo tipo: «Viene con un traumatismo che riguarda gli strati superficiali e intermedi fra il derma e le strutture sottostanti, avendo lesi vasi necessari per garantire l'ossigenazione di tutto il distretto di competenza...». Questa è esattamente la stessa cosa.

Se parlo di persecutorietà, parlo di paranoia. Questo soggetto sembrerebbe un paranoico, un grave disturbato psichico, secondo quello che si studiava in passato. Ora non so più cosa si studia, ma comunque questa definizione non è certamente relativa al caso in oggetto, che è un soggetto normale. Se per dire che un soggetto è normale devo impiegare queste parole, già siamo su un altro pianeta. Purtroppo, siamo in un campo dove l'oggettività è sempre più una chimera. È questo il punto.

Ho citato l'esempio della madre non sufficientemente buona di Winnicott, che rischia di favorire a sua volta il sorgere nei figli di problematiche analoghe del tipo «falso sé». Anche questo è basato sul nulla.

Io finora ho stigmatizzato più che altro la categoria psicodinamica. Ora parliamo di coloro che invece vanno sul versante relazionale-sistemico. C'è stato un caso molto grave, che io ho seguito, dove una bambina autistica, che aveva dei contatti col mondo estremamente labili, è stata sottratta ai genitori, perché si è attribuita a questi ultimi la colpa del suo stato autistico. Questa è una cosa che non ha né arte né parte, non ha nessun supporto scientifico, non ha nessuna validità da nessun punto di vista.

C'è stata una tragedia ulteriore. Nel periodo in cui la figlia è stata ingiustamente sottratta, la madre protestava troppo, andava dai servizi e rompeva loro le scatole tutti i giorni, dicendo: «Dovete fare qualcosa al di là della logopedia». Infatti, la logopedia c'entrava veramente poco in questo caso. Visto che era una rompiscatole, gliel'hanno tolta.

È successo quello che diceva poc'anzi l'avvocato Pichierri: è bastato che il direttore del servizio di neuropsichiatria infantile facesse un colpo di telefono al capo dei

servizi sociali e che inviassero insieme una lettera al tribunale dei minori affinché il giorno dopo la bambina fosse prelevata dalla forza pubblica alla famiglia.

Il padre è morto di crepacuore nel corso della perizia. Il perito, che era di formazione psicodinamica, nonostante io lo tamponassi continuamente, stava facendo slittare i tempi. Questo slittamento di tempi ha portato a questo disastro.

Il primo aspetto di cui ho parlato è la patologizzazione del normale, del quotidiano. C'è poi il contrario: situazioni altamente patologiche che sfuggono completamente. Questi sono dei casi psichiatrici. Secondo me, gli psicologi in particolare mancano di una formazione adeguata. Lo dico in senso propositivo, non certo in senso critico o denigratorio. Semplicemente manca una preparazione adeguata per riconoscere almeno questi due grossi settori della patologia in cui gli psichiatri sono sempre stati competenti, anche se neanche in quel caso è scontato che si possano avere degli ottimi risultati.

Mi riferisco in primo luogo alla bipolarità. Io ho visto il caso di una bambina il cui padre la portava come minimo a 300 chilometri di distanza e le preparava un piatto completamente diverso ogni volta che l'aveva lui (un giorno il pesce, un giorno la carne, il giorno dopo un piatto cinese), perché era un bipolare. La portava in cima al monte e la faceva scivolare dalla cima del monte.

Lo psicologo riteneva tutto normale, perché non riusciva a cogliere gli aspetti di bipolarità. Quando l'umore non è stabile, ma tende ad andare troppo in alto, verso un eccitamento, oppure verso il basso, bisognerebbe essere in grado di vedere queste oscillazioni molto spiccate dell'umore. Questo è stato definito un padre normale e, quindi, per l'affidamento non è stato valutato il rischio estremamente elevato che quest'ultimo comportava per la bambina.

Vediamo come si esprimono: « Franca-mente, devo dire che mancano le basi clinico-oggettive che possano giustificare una diagnosi di tipo bipolare ». Questo è avvenuto in un caso in cui vari psichiatri avevano già fatto questa diagnosi e c'erano

stati numerosi fatti bizzarri, tipo aver bruciato l'albero del giardino di casa. Questo non scombinava minimamente l'impostazione molto rigida dello psicologo di turno, che stava facendo la consulenza.

Poteva essere anche uno psichiatra. Io non faccio assolutamente discorsi di casta, perché non ci credo minimamente; penso che ogni persona risponda di quello che ha imparato, di quello che sa fare e dell'esperienza che ha accumulato.

Invece, il termine « bipolare » viene utilizzato in questo senso: secondo la psicologa della USL « la piccola di sei anni è in stato di eccitamento maniacale, cioè volevo dire che è esuberante e molto attiva ». Si impiegano termini che vogliono dire una certa cosa in una maniera completamente diversa, e questo è permesso perché si può scrivere tutto e il contrario di tutto.

Un altro elemento è la sottovalutazione della paranoia. La paranoia è una condizione estremamente difficile da identificare anche da uno psichiatra esperto, perché praticamente sono soggetti molto coperti, che riescono addirittura a fare bene i test psicodiagnostici; è difficile che possano dare delle alterazioni nei test che normalmente vengono usati. Sono tenaci, carismatici, riescono ad avere un supporto in varie persone dell'*entourage*, che chiedono: « Perché state dando noie a questa povera vittima ? » Invece, sono delle persone che hanno dei deliri cronici importanti, che possono essere anche pericolose.

Sui bambini chiaramente un padre o una madre che ha queste caratteristiche può comportare un rischio notevole. I bambini diventano come dei soldatini, vanno benissimo a scuola, hanno delle pagelle meravigliose. Un padre mi ha detto una volta: « Mio figlio è stato derubato dell'infanzia », cioè non ha la possibilità di avere uno sbocco emotivo. Sono casi che andrebbero individuati. « La parte emotiva è appiattita e infantilizzata e sono stati privati dell'infanzia ». Questo è ciò che scrivo nel mio libro sulla paranoia, dove do una visione assolutamente diversa della situazione.

Il centro della paranoia non è il delirio, ma l'incapacità di leggere i sentimenti degli

altri. Mentre un delirio è estremamente difficile da curare, questi soggetti mancano della possibilità di leggere il mondo degli altri, ovvero di empatia, e si può fare molto per riabilitarli. Le neuroscienze hanno dato delle conferme molto importanti su questo fatto.

Nella tendenza attuale, quando le consulenze tecniche d'ufficio non vanno bene e non rispondono a quello che una delle parti vorrebbe, c'è un eccesso di contraddittorio, che porta a screditare la figura del consulente tecnico d'ufficio (CTU), porta ad una critica della metodologia impiegata a posteriori e ad uno sconfinamento nel penale, che spesso viene utilizzato. Se vedo che va male la perizia in cui deve essere definito il regime di gestione fra padre e madre, allora comincio ad accusare il padre di essere pedofilo. Oggi è molto frequente.

Oggi esistono delle modalità molto oggettive con cui si può valutare il danno nel minore, per esempio l'elettroencefalogramma quantitativo, che è una tecnica assolutamente recente che fa una mappa cerebrale a seconda del funzionamento delle varie aree cerebrali in relazione a delle situazioni di normalizzazione, avendo come confronto la popolazione generale oppure alcune popolazioni particolari.

Attraverso queste tecniche, soprattutto l'elettroencefalogramma quantitativo, si possono avere dei dati oggettivi sul maltrattamento, per esempio vedendo nelle immagini le variabili psico-fisiologiche che sono alterate.

Concludo con questa diapositiva, che mostra che la paranoia di cui parlavo poc'anzi, che non è evidenziabile col colloquio psichiatrico o con dei test, potrebbe essere evidenziata. C'è uno studio fatto da dei neuroscienziati romani, che ha avuto una grande risonanza scientifica. Praticamente, se io metto un ago in un pomodoro o lo metto in una mano, normalmente c'è una reazione molto differente. Se una persona è normale, vedendo che si conficca un ago nella mano di un altro, si mette nei panni dell'altro e soffre come se lo mettessero a lei, mentre se si mette l'ago nel pomodoro non succede niente. Nei para-

noici si ha la stessa reazione; se si mette l'ago nel pomodoro o nella mano non cambia nulla.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Paolo Cioni. È sicuramente una tematica molto vasta da trattare e purtroppo i tempi che noi abbiamo per le audizioni sono un po' ristretti. Peraltro, abbiamo dovuto iniziare in ritardo.

Do la parola alla dottoressa Dora Artiacò del Cismai.

DORA ARTIACO, *Vicepresidente del Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso dell'infanzia (CISMAI)*. Ringrazio per essere stata convocata. Porto i saluti della presidente, Gloria Soavi, che non poteva intervenire in questa giornata.

Cerco di entrare molto velocemente nell'argomento della giornata, che mi sembra quello di chiedersi: « Chi sono i bambini che vengono allontanati e perché oggi ci interessiamo a loro in questa maniera così forte e importante? » Credo che sia importante mettere al centro questo tema.

Io penso che la cosa importante sia mettere a fuoco realisticamente chi sono i bambini allontanati e sfatare due miti molto importanti. Il primo mito è che sono i bambini poveri ad andare in struttura. Non sono i bambini poveri. Ho visto che in una precedente audizione era presente *Save the Children*, con cui noi collaboriamo da tantissimo tempo. Sicuramente i dati di *Save the Children* sulla povertà minorile smentiscono grandemente il tema dell'allontanamento, che riguarda una percentuale bassissima, composta da bambini che vengono gravemente, reiteratamente e quotidianamente maltrattati.

Per ritornare all'articolo 403, che immagino abbia bisogno di una revisione, esso ha un valore importante perché la sua applicabilità avviene nel momento in cui vi è un rischio imminente psicofisico per il minore.

Per quanto riguarda i collocamenti posso farvi degli esempi, necessari per comprendere meglio la questione. Ci è capitato di trovare un bambino che per strada alle due

di notte è entrato in una pizzeria e ha chiesto da bere al signore della pizzeria. In quel caso, è stata chiamata l'autorità competente e messo il minore in protezione in una struttura, dopo aver chiesto il numero di telefono al minore, che ha negato di saperlo. I racconti che seguono questa vicenda sono molto complessi perché è emerso che il bambino veniva picchiato con un tubo dalla madre e c'erano delle cose molto pesanti. In quel caso, l'articolo 403 ha il valore di mettere in protezione il minore in imminente stato di pericolo.

Un altro esempio riguarda una minore di due mesi ricoverata in ospedale per la frattura del femore da un lato e la frattura non della testa del femore ma della parte più bassa del femore dall'altro lato. Dopo il primo ricovero, accade che l'ospedale intenda fare delle verifiche su una possibile patologia genetica per capire se c'era una fragilità ossea. Tuttavia, nel secondo ricovero la bambina porta una ferita alla testa a soli quattro mesi, per cui è chiaro che anche in quel caso l'applicazione dell'articolo 403 è necessaria.

Noi parliamo di questi bambini. Naturalmente vi devo citare i bambini che oggettivamente si trovano in tale condizione, perché è chiaro che l'oggettività ci fa sentire meglio. Io penso che ognuno di noi senta con maggiore appropriatezza l'utilizzo di una decisione così importante, quando ci sono degli elementi oggettivi.

A volte ci è capitato, se facciamo la percentuale tra bambini collocati e bambini morti nelle sale degli ospedali, che l'articolo 403 non è stato applicato in tempo. In merito, io voglio dire che ci stiamo interessando di una fascia molto specifica e molto ristretta, infatti, se consideriamo le grandi città, i minori collocati in una città come Napoli saranno in questo momento circa 450, cioè un numero veramente esiguo che sicuramente non è dettato dalla povertà e dalle situazioni di indigenza della città. Questo è per dare un panorama oggettivo.

Bisogna assolutamente sfatare il mito della povertà e sfatare i grandi temi dei conflitti di coppia, perché il conflitto di coppia oggi offusca il reale benessere dei

minori. Penso che noi non possiamo, quando ci interessiamo della tutela che richiede un intervento così importante come l'allontanamento, farci offuscare dal conflitto di coppia. I conflitti di coppia molto esacerbati che portano all'ingresso di servizi sociali, di tribunali, di psichiatri e di psicologi ci danno l'idea che forse non è tanto il conflitto di coppia quanto « l'incompetenza genitoriale » e la difficoltà del genitore a mettere al centro il bambino piuttosto che la relazione conflittuale.

Credo che, per poter fare un'innovazione, dobbiamo anche dare il senso corretto alle parole che utilizziamo, altrimenti rischiamo di immettere in un gran calderone troppe problematiche. È come se io accoratamente, perché è il mio modo di fare questo lavoro, e passionalmente, ma anche con i dati alla mano, vi invitassi a fare anche una pulizia e un distinguo, altrimenti rischiamo di voler contenere troppe problematiche in una sola ipotesi di legge.

Quello che voglio dire ancora è che l'altro grande mito che forse dobbiamo sfatare è quello della famiglia « a tutti i costi », cioè la famiglia o le famiglie, perché non discutiamo della tipologia di famiglia. Un adulto che sia un adulto di riferimento per il minore rimane l'aspetto fondamentale. Anche che ci sia continuità nella vita di questa minore da quando nasce e per sempre è un aspetto fondamentale. La miglior cura per un bambino è poter stare con la sua mamma e col suo papà, anche curati, cioè poter tornare con loro. Sicuramente il diritto alla famiglia è questo, non perché lo sancisce la legge, ma perché lo sancisce l'integrità che noi vediamo in questi bambini, quando possono recuperare le figure di riferimento parentali principali.

Ci interessiamo naturalmente in questa Commissione di bambini che spesso non hanno queste figure di riferimento o che sono troppo fragili, quindi l'allontanamento arriva solo lì.

La famiglia « a tutti i costi » a volte è un rischio per lo sviluppo psicofisico del minore, in quanto a volte si arriva a degli allontanamenti in momenti troppo avanzati, cioè quando il minore non è più contenuto da nessuno.

Conosciamo minori che vengono espulsi dai contesti scolastici, dai contesti sociali e dai contesti amicali perché portatori di problematiche troppo gravi. Certo, tali problematiche andavano curate e non si doveva arrivare necessariamente all'allontanamento perché sicuramente si è intervenuto troppo tardi.

A volte, l'allontanamento viene utilizzato come strumento per riparare un danno troppo grande. Anche su questo ci dobbiamo interrogare, cioè quando usare questo strumento e con quale intensità e con quale capacità. A volte lasciamo correre su bambini troppo piccoli con genitori molto problematici e poi solamente dopo andiamo incontro al riconoscimento del fatto che quel genitore era così problematico da aver prodotto danni permanenti.

Io sono d'accordo sul fatto che esistono le TAC e che il maltrattamento adesso è possibile rilevarlo anche attraverso degli strumenti oggettivi, ma si può fare quando il danno è conclamato, quindi anche gli strumenti di prevenzione devono essere meglio strutturati.

Superato questo tema di quali sono i bambini che vengono collocati e quali sono i miti che dobbiamo sfatare, cioè la famiglia « a tutti i costi » e « i bambini poveri vanno in comunità », passerei all'appropriatezza della scelta.

Io penso che l'audizione riguardi i « minori fuori famiglia », quindi una ricerca di appropriatezza di scelta di collocamento del minore in un'adeguata situazione di protezione, sia essa una struttura di accoglienza o una famiglia affidataria. La famiglia adottiva, invece, viene dopo, perché c'è bisogno generalmente di un collocamento o di altri discorsi prima di arrivare alla famiglia adottiva.

Ora, volendoci fermare su questo tema che riguarda le strutture di collocamento e le famiglie affidatarie, vorrei dire che anche qui va forse chiarito questo concetto: è necessario arrivare a una valutazione corretta della situazione del minore. Ci sono minori gravemente maltrattati che non tollerano la possibilità di un ricollocamento familiare, almeno non subito, ma richiedono necessariamente un intervento che li

porti verso il collocamento in una struttura, quindi in una comunità di accoglienza, che possa rispondere nella maniera più corretta all'esigenza di quel momento.

Ci interroghiamo a questo punto su come sia possibile scegliere il miglior collocamento e quali siano le dinamiche da tenere in conto, come l'età del minore o le sue problematiche acclarate. Tutto questo ci rende decisamente difficile il momento della valutazione. Inoltre, su questo penso che dobbiamo investire delle risorse.

Certo, io sono d'accordo sull'idea investire delle risorse per arrivare ad avere degli operatori preparati che siano « capaci di » e naturalmente esistono molti operatori « capaci di ». Tuttavia, è necessario che della tutela dei minori si interessino degli operatori specializzati. Questo che io dico va anche contro la riforma che vorrebbe portare alla soppressione del Tribunale per i minorenni.

Voglio dire che il Cismai ritiene che ci sia una norma carente su vari punti e anche « antica »: i minori adolescenti definiti « con comportamento antisociale » vengono trattati *ex* articolo 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1404, rivisitato dalla legge 25 luglio 1956, n. 888; quindi sono minori che si pensava che andassero « istituzionalizzati » perché con comportamenti antisociali.

Utilizziamo in questo momento questo articolo del regio decreto, non tenendo in conto le conoscenze finora acquisite, ovvero che un genitore o alcune situazioni che hanno provocato delle esperienze sfavorevoli infantili hanno danneggiato quel minore che intorno ai quattordici anni arriva a dei comportamenti così gravi da dover essere collocato. Quel minore viene collocato per richiesta stessa dei genitori e degli operatori perché nessuno lo vuole più, anzi lo vogliono collocare e lo si colloca con un intervento punitivo che generalmente lo porterà a una lunga degenza. In effetti, se io vengo collocato a tredici o quattordici anni e, come vi assicuro a volte accade, non c'è nessuno nemmeno nel raggio della famiglia allargata che vuole intervenire, rimarrò in struttura non per 24 mesi, ma

*sine die* perché non c'è progetto e non c'è legge che tenga.

Lo dico per esperienza, ma anche grazie ai dati. Ho visto con molto interesse che sono stati forniti dei dati dall'Istituto degli Innocenti che ne possiede moltissimi altri anche sulle permanenze. Inoltre, contrariamente a quello che è stato detto, esiste un modo di monitorare. I Comuni vengono monitorati, almeno i grandi Comuni, e l'Istituto degli Innocenti ogni anno stila dei rapporti circa la percentuale di minori inseriti, circa le motivazioni per cui sono stati inseriti e circa la loro permanenza, quindi i dati ci sono.

Inoltre, la legge n. 149 del 28 marzo 2001 prevede che le Procure di ciascun tribunale per i minorenni debbano monitorare tutte le strutture esistenti in cui sono collocati i minori.

I dati in questo Paese ci sono, ma si tratta di utilizzarli in maniera corretta. È come se fosse necessario in questo momento il mio intervento per esortarvi a dire: « mettiamo ordine ». Inoltre, quando avremo messo ordine, io penso che andranno aperte varie finestre. Possiamo pensare alla collaborazione degli enti, anche perché gli enti hanno un'esperienza sul campo molto forte. Certo, ognuno di noi sarà partigiano e con le sue posizioni, però è bene che queste esperienze possano dialogare tra di loro per arrivare a un pensiero normativo più corretto. Questa è la proposta che il Cismai oggi si sente di fare.

L'appropriatezza della scelta dipende da una buona valutazione. Una buona valutazione può essere fatta da buoni operatori con una competenza adeguata e deve essere fatta sicuramente in una forma in cui si tenga conto di quello che sarà. Lo dico perché a volte corriamo il rischio che, nella scelta, ci appiattiamo sul presente e non guardiamo al futuro.

Il Cismai in questi anni si è interessato, con una ricerca fatta con la Bocconi, di capire quanto costa risparmiare, cioè quanto sui collocamenti o sulle spese da investire per operatori, per monitoraggi e per valutazioni, oggi viene risparmiato e quanto ci costerà un minore con esiti sfavorevoli infantili molto gravi che non sono — mi

dispiace e lo voglio sottolineare — gli allontanamenti, ma sono i maltrattamenti che portano a esiti quali tossicodipendenza, comportamenti sessuali errati, modalità tali da portare poi a incarcerazione, malattie psichiatriche e malattie sessuali molto gravi.

**PRESIDENTE.** Abbiamo fatto molto tardi. Vorrei fare almeno qualche domanda. Purtroppo non ho potuto partecipare ai lavori della Commissione permanente ai quali dovevo essere presente, ma il discorso è talmente importante che non potevo non restare. Prego, vuole fare un'aggiunta ?

**DORA ARTIACO**, vicepresidente del Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso dell'infanzia — Cismai. L'ultima aggiunta è questa: nella linea della Convenzione di Lanzarote, ma anche in seguito di Istanbul, è necessario garantire i livelli essenziali minimi di prestazione per questi minori ovvero la cura. Certo, abbiamo molto da dire sulla modalità e sullo strumento allontanamento, il che ci pone tante gravi questioni. Tuttavia, è necessario che venga immesso nel nostro sistema la presa in carico per il maltrattamento e l'abuso perché, in assenza di questo, rischiamo di non curare questi minori che poi si trovano in situazioni sfavorevoli adulte. Grazie.

**PRESIDENTE.** Grazie a lei e grazie a tutti i relatori di oggi e agli auditi. Vi ringrazio anche a nome di tutta la Commissione per l'infanzia e l'adolescenza perché siete venuti a portare le vostre esperienze in maniera molto esaustiva nella vostra illustrazione che è un arricchimento prezioso per la nostra indagine.

Io vorrei fare alcune domande. Una domanda riguarda il fatto che si diceva — mi riallaccio all'ultima cosa che ha detto la dottoressa Dora Artiaco — che bisogna attenzionare assolutamente i casi di maltrattamento serio verso i minori con interventi tempestivi. Questo è giustissimo. Io ho presentato un disegno di legge che non va a cancellare l'articolo 403, ma va a modificarlo, cioè va a modificarne quelle parti

che attualmente si prestano a interpretazioni ambigue che potrebbero mettere in atto degli allontanamenti non rispondenti ai casi che lei ci ha illustrato.

Sicuramente è importantissimo anche il discorso dello sfatare questa idea di allontanamento per povertà perché non deve esistere e siamo noi i primi a dire che non deve esistere.

In tal senso, la domanda che le pongo è se l'operatore sociale, quindi l'assistente sociale che ha in carico il minore, può fare una richiesta diversa da quella che è la collocazione del minore in una struttura e richiedere un intervento economico, qualora lo ritenga necessario per una famiglia che ha un disagio economico. Certo, i disagi economici hanno dei risvolti di altro tipo, con carenze sotto tutti gli altri aspetti che sono di cura, di igiene e di rendimento scolastico, quindi possono essere anche fonte di altre condizioni che poi non vengono riconosciute come una causa di povertà, ma come altro, anche se potrebbero avere alla radice questa.

Io sottoscrivo in pieno quello che diceva la dottoressa, perché la valutazione va fatta correttamente con normative adeguate e in una modalità appunto attenta e ben condotta. Bene, se c'è una valutazione di questo tipo, io chiedo se è possibile che l'operatore del servizio sociale indirizzi delle scelte di altro tipo, quindi a serio supporto della famiglia. Lo chiedo perché spesso ci si dice che non esistono capitoli di spesa per supportare le famiglie che hanno difficoltà economica.

L'altra domanda che vorrei fare è: se esiste questa realtà che mi sembra sia anche all'interno dell'Istituto degli Innocenti che stila, come mi diceva, un rapporto, come mai i dati attuali sono fermi al 2012? Lo domando perché questa è una cosa che io ho già chiesto da tempo e la stessa Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha dovuto dichiarare in più sedi, non ultima anche nell'audizione che abbiamo fatto qui, che effettivamente i dati sono fermi a un anno un po' troppo indietro rispetto all'attuale. Come si può venire a conoscenza dei dati più attuali che vanno

oltre quelli che sono pubblicati e che sono al momento disponibili?

L'ultima domanda che voglio fare è se ritenete voi che ci sia una maggiore possibilità di intervento diverso dall'allontanamento, come ci facevano presente nella scorsa audizione, in cui abbiamo ascoltato il dottor Fabio Gerosa, direttore della Consulta diocesana di Genova, e il responsabile dell'area minori della Caritas ambrosiana, Matteo Zappa.

Per gli interventi a supporto delle famiglie che abbiamo detto a rischio, perché i genitori possono avere condizioni psicologiche e anche a volte fisiche o di vario genere e non essere in grado di poter accudire al meglio i propri figli, vorrei chiedervi come possono avere una valenza positiva i centri diurni e se voi li ritenete positivi per intervenire prima che le cose precipitino e, come diceva lei, portino a degli esiti gravi per i minori.

Inoltre, vorrei sapere quale tipo di intervento deve essere fatto nelle condizioni di una conflittualità, come diceva lei, esacerbata, che fa pensare che ci sia una difficoltà a mettere al centro il bambino. Certo, sappiamo bene che la relazione affettiva coniugale di persone che investono tutta la loro vita in un progetto matrimoniale o di unione che coinvolge la sfera affettiva, psichica ed emotiva delle persone, purtroppo può portare temporaneamente i genitori a trascurare i figli; senza voler per questo giustificare il loro comportamento, perché il minore deve essere sempre riconosciuto come prioritario, però può esserci una temporanea difficoltà di valutazione.

Questa temporanea difficoltà a valutare, da quello che hanno detto l'avvocato Catia Pichierri e il professor Paolo Cioni, può portare a situazioni psicologiche alterate che vengono poi valutate da interventi di CTU o di verifica sul momento. Tali verifiche possono non basarsi su *test* oggettivi che rispondono a chi sono queste persone in condizioni normali, perché vengono affrontate quando hanno subito difficoltà emotive di separazioni e di interventi del sociale. Grazie.

DORA ARTIACO, *vicepresidente del Coordinamento italiano dei servizi contro il*

*maltrattamento e l'abuso dell'infanzia – Cismai.* Posso rispondere sicuramente alla domanda sugli interventi dell'ente locale e dire che non esistono a oggi dei fondi specifici da poter destinare alle famiglie concretamente indigenti.

Anche qui andrebbe molto riguardata la lettura – in alcuni casi – dell'indigenza, perché spesso sono persone che hanno tali difficoltà da non riuscire a gestire le loro risorse economiche in maniera da garantire ai minori un adeguato sostegno.

Questa è una situazione che si verifica e non elimina il problema della povertà. Tuttavia, esistono degli strumenti a sostegno di queste famiglie ed esistono interventi educativi sia territoriali che di semiconvittualità, anzi di semiresidenzialità perché ormai non si usa più la convittualità.

Il problema è sempre lo stesso: quella piccola fetta viene allontanata perché, a fronte della proposta di una serie di interventi, la famiglia si rende incapace di utilizzarla.

Questo è valido quando guardiamo la tipologia che ci fa dire che il collocamento avviene per la povertà, perché chiaramente il collocamento avviene per tanti motivi, ma, quando guardiamo queste famiglie che ci sembrano in bilico, e si guardano bene le relazioni, di solito viene scritto che c'è stata l'offerta educativa e il tutoraggio – c'è anche un *tutor* che va a casa e quindi aiuta – e che è stata proposta la permanenza a scuola dalla mattina fino alle cinque del pomeriggio con il pulmino che accompagna e preleva. Tuttavia, è la famiglia che non fa trovare il bambino vestito o non fa entrare il *tutor*.

Ci sono situazioni famigliari che vanno oltre, infatti i collocamenti sono una percentuale molto bassa, per lo più vengono accolte, come testimoniano anche altri, poi vengono curate e accompagnate. Certo, un bambino che nasce molto intelligente in una situazione molto disagiata non potrà mai fare l'ingegnere, ma potrà essere un adulto sufficientemente buono all'interno della sua famiglia un po' disagiata, quindi l'allontanamento non ne cambia la sorte, e vuole esserci solo quando non c'è risposta dalla famiglia.

L'altro discorso, quello delle coppie conflittuali, è molto più complesso. Forse, se adesso noi facessimo una ricerca in Italia, troveremmo che i bambini collocati per conflittualità di coppia probabilmente sono forse lo 0,001 per cento, il che vuol dire probabilmente che quella coppia è particolarmente complessa.

Tutto ciò fa particolarmente scalpore. Sono tre anni che parliamo del minore allontanato nella scuola, quindi si tratta di un caso raro, anche se forse ci dobbiamo chiedere se non era un caso di follia particolare. Certo, io non posso giudicare, ma su questo anche andrebbero ci si dovrebbe interrogare, perché a volte un evento ci colpisce a fronte di mille bambini che invece hanno situazioni di particolare disagio.

**PRESIDENTE.** Grazie. Anche per questo, effettivamente, se ci fossero i dati, sarebbe tutto più facile.

**DORA ARTIACO**, vicepresidente del Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso dell'infanzia – Cismai. Vorrei aggiungere un'ultima cosa sui dati.

Certo, il tempo di elaborazione dei dati ha dei problemi, perché è chiaro che se io a febbraio del 2016 comincio l'elaborazione dei dati del 2015 e poi li pubblico, voi li avrete nel 2017, e solo i dati del 2015, quindi c'è un problema anche di elaborazione. Sicuramente andrebbero fatte delle schede a carattere nazionale che tutti i Comuni dovrebbero condividere, in maniera tale da poter attingere a un unico sistema. Lo dico anche perché, siccome i minori collocati non sono tanti, non sarebbe un grande lavoro. Inoltre, questo ci farebbe avere un *database* centrale. È chiaro che, se bisogna raccogliere e ognuno ha una modalità diversa di raccolta, questo crea una lentezza poi nell'elaborazione finale.

**PRESIDENTE.** Grazie. Raccogliamo questo suggerimento, anche perché questa indagine conoscitiva mirerà poi a predisporre una relazione al Governo. Io sono anche

relatrice dell'indagine, quindi raccolgo il suggerimento.

CATIA PICHIERRI, *responsabile dell'Ufficio legale e legislativo dell'Associazione Rete Sociale*. Noi parliamo ovviamente della nostra esperienza che si allinea in realtà ai dati che ci sono, cioè quelli ufficiali.

I dati, benché vecchi e scarni, parlano appunto di un 39 per cento di inadeguatezza genitoriale come motivo di allontanamento.

Nella mia esperienza di avvocato familiarista, verifico che l'inadeguatezza viene poi valutata molto spesso nell'ambito della conflittualità.

Io ho un caso e il 4 febbraio sarò in Tribunale a verificare che cosa succederà. In questo caso c'è una conflittualità coniugale, quindi uno scioglimento di matrimonio con un divorzio. I CTU ci dicono di fare attenzione ai due genitori perché la bambina verrà collocata. Il nostro indirizzo è la collocazione della bambina a uno dei due genitori, però ci dicono i CTU: « qualora voi confliggeste ulteriormente, in realtà noi valuteremo anche un'ipotesi alternativa che è quella della comunità ». Sotto la « spada di Damocle » del tribunale, ho avuto questi due genitori.

Ora, in quel caso, sulla conflittualità c'era una storia molto lunga perché c'era una perizia psicodiagnostica, quindi altri problemi. Tuttavia, sta di fatto che l'inadeguatezza genitoriale e la conflittualità genitoriale molto spesso coincidono. C'è un momento di *stress* da parte appunto dei genitori, entrambi o uno dei due, che comporta purtroppo anche la minaccia e che a volte, come accade per il 39 per cento contro il 4 per cento, è abbastanza macroscopico.

Vorrei mettere in evidenza un altro aspetto, cioè dove vengono poi collocati questi minori. Lo dico perché dalla mia esperienza in realtà progetti a sostegno delle famiglie io non ne ho mai visti, se non in alcuni casi in qualche centro in qualche città, tra l'altro neanche tanto grande, dove ci sono dei centri psico-sociali.

Molto spesso questi centri mancano e mancano le risorse perché gli enti comunali scelgono appunto di distribuire queste

risorse in maniera sperequata, cioè c'è una preponderanza a erogare questi finanziamenti alle strutture di accoglienza, non meglio definite. Questo accade perché in realtà le comunità familiari e le strutture residenziali sono molto spesso promiscue, nel senso che questo bambino che viene allontanato per la presunta inadeguatezza genitoriale – ripeto e stigmatizzo questo concetto perché non è scientifico e non è provabile – in realtà poi viene collocato in strutture dove c'è di tutto.

Molto spesso la struttura riceve gli immigrati che sono arrivati da Frontex o bambini adolescenti con problematiche di natura penale, insieme a donne con bambini piccoli e insieme ad altri bambini più piccoli.

La legge stabilisce un limite che è quello dei sei anni, al di sotto del quale il bambino non può essere collocato in una struttura, ma deve andare in una famiglia.

In realtà, vi ripeto che l'esperienza di rete sociale può attestare che i bambini si trovano in queste situazioni. Sto gestendo una situazione in cui un bambino è in una struttura assolutamente promiscua e inadeguata e ha due anni e mezzo o un altro bambino di sei che è anche lui collocato in queste strutture.

Il problema delle risorse a nostro avviso è quello della distribuzione soprattutto delle risorse, cioè la preferenza a erogare quel poco che c'è a un progetto fuori dalla famiglia rispetto a un progetto all'interno della famiglia, come per esempio può essere anche una educativa domiciliare perché ci sono questi centri, e ci sono operatori validi che potrebbero anche andare a casa.

L'assistente sociale mi diceva: « Avvocato, non ci sono i soldi per questi suoi progetti e queste sue idee ». Anch'io cerco di aiutare e di collaborare. Tuttavia, di fatto, se le risorse mancano, dobbiamo cambiare la gestione da questo punto di vista. Grazie.

PAOLO CIONI, *membro del Comitato scientifico dell'Associazione Rete Sociale*. Vorrei fare anch'io un'aggiunta rapidissima sul concetto di conflittualità, che secondo me attualmente è una parola abusata, perché

la vedo utilizzata praticamente sempre, anche dal giudice, e perché si parla sempre di conflittualità. Bisognerebbe definirla meglio, perché c'è un grande calderone dove vanno a finire tantissime altre cose e stabilire se sia litigiosità per cattiveria o per tratti temperamentali o altro, oppure se sia motivata, per esempio da patologia grave da parte di uno dei due componenti della coppia che non è stata magari evidenziata. Si tratta in quel caso di conflittualità di tipo completamente diverso da quello di persone che hanno semplicemente desiderio di farsi del male e di fare del male ai minori in particolare.

**PRESIDENTE.** Grazie di nuovo.

Vi assicuro che tutto quello che è stato detto in questa audizione e anche nelle precedenti è da noi considerato con molta attenzione e sicuramente sarà riportato nella nostra relazione che poi cercherà di tener presente tutti i punti di vista.

Dichiaro conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.15.**

---

---

*Licenziato per la stampa  
il 18 luglio 2017*

---

**DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL DOTTOR PAOLO CIONI,  
MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE RETE  
SOCIALE TUTELA DEI MINORI E INADEGUATEZZA GENITORIALE:  
DISFUNZIONI E CONTRADDIZIONI DEL SISTEMA IN ITALIA**

**TUTELA DEI MINORI E INADEGUATEZZA GENITORIALE: DISFUNZIONI E  
CONTRADDIZIONI DEL SISTEMA IN ITALIA**

**IL DIRITTO DEL MINORE DI CRESCERE ED ESSERE EDUCATO NELL'AMBITO DELLA PROPRIA  
FAMIGLIA**

Il nostro ordinamento, in tema di tutela del minore, consacra il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Tale diritto del bambino e dell'adolescente di essere educato dai propri genitori e di ricevere il loro apporto di cura e assistenza morale è sancito dalla legge dello Stato Italiano del 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, così come modificata dalla legge del 28 marzo 2001, n. 149 il cui attuale titolo è "il diritto del minore ad una famiglia".

All'articolo 1 essa recita:

*"Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia; che le condizioni di indigenza economica dei genitori NON POSSONO ESSERE DI OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA".*

Il secondo comma del medesimo articolo stabilisce altresì che :

"A tale scopo la legge obbliga, lo Stato le Regioni e gli Enti locali ad aiutare i genitori che si trovino in situazioni di indigenza economica tali da pregiudicare il diritto del minore a rimanere presso la propria famiglia ed inoltre, qualora le problematiche legate ai genitori non siano squisitamente economiche, di favorire un sostegno dei nuclei a rischio al fine di PREVENIRE L'ABBANDONO E CONSENTIRE AL MINORE DI ESSERE EDUCATO NELL'AMBITO DELLA PROPRIA FAMIGLIA". Gli stessi Enti hanno altresì l'obbligo, per legge, di organizzare corsi di preparazione degli assistenti sociali per svolgere tali funzioni.

E' evidente, quindi, che l'obbligo dello Stato e degli Enti sia quello di adoperarsi per garantire quello che la legge riconosce come un **diritto personalissimo e intangibile del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia**.

Tale diritto soggettivo irrinunciabile, trova un corrispondente diritto-dovere del genitore a crescere ed educare il proprio figlio e ciò nonostante lo stesso non venga espressamente contemplato nella legge.

L'art. 1 della predetta legge, infatti, considera il punto di vista del bambino specificando "diritto del minore", ma è indubbio che la corrispondente prerogativa genitoriale si rinviene chiaramente nell'articolo 30 della Carta costituzionale che sancisce, appunto, il diritto-dovere del genitore di mantenere ed educare i propri figli. Numerose sono le norme costituzionali volte a garantire il pieno sviluppo della personalità del minore attraverso l'affermazione del proprio diritto assoluto ed inviolabile ad una propria famiglia, quale strumento idoneo a garantirne la sua educazione. La famiglia è tutelata non *in sé*, ma quale **mezzo di promozione dello sviluppo della personalità dei suoi membri e soprattutto del minore** (Principio quest'ultimo proclamato anche dalle Nazioni Unite con la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989).

I genitori sono quindi titolari di quella che oggi viene definita "responsabilità genitoriale", termine mutuato dalla normativa europea, con particolare riguardo al Regolamento CE n. 2201 del 2003 c.d. Bruxelles II-bis. Con tale espressione, il legislatore del 2013 (d.lgs. n. 154/2013 cd. decreto di filiazione) ha voluto uniformarsi al legislatore sovranazionale e ciò allo scopo di evidenziare come il minore non debba essere più inteso come soggetto passivo sottoposto alla potestà sul medesimo esercitata dai genitori, bensì come soggetto titolare di diritti a cui corrispondono compiti e doveri dei genitori.

Il legislatore nazionale non ha comunque definito cosa si intenda per "responsabilità genitoriale", limitandosi a tale riguardo a mutuare dal legislatore europeo il termine, sostituendolo a quello, precedente, di "potestà genitoriale" ed identificandola come "l'insieme dei doveri e dei diritti che l'ordinamento pone a carico dei genitori nell'interesse dei figli".

## TUTELA DEI MINORI E INADEGUATEZZA GENITORIALE: DISFUNZIONI E CONTRADDIZIONI DEL SISTEMA IN ITALIA

La normativa codicistica di riferimento e che disciplina tale aspetto sono gli artt. 147, 315, 316, 317 ed il 337-ter.

E' evidente quindi che il diritto del minore a crescere nell'ambito della propria famiglia sia strettamente correlato al corrispondente diritto del genitore a crescere e prendersi cura del proprio figlio.

**In definitiva sono due facce della stessa medaglia e che si identificano nel concetto di "diritto relazionale".**

Da ciò ne consegue che le prassi che ostacolano l'assolvimento dei compiti genitoriali, compromettono il diritto del figlio a ricevere affetto, cura ed assistenza da parte del genitore.

Come premesso, tale inviolabile diritto del minore a preservare le relazioni familiari, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, riceve altresì tutela anche da altre norme costituzionali, ovvero dagli articoli 3, 29 e 30 della Costituzione, nonché dall'art. 8 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

In particolare, l'art. 8, primo comma, della predetta Convenzione dispone:

«In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente». L'articolo 9 della suindicata Convenzione stabilisce, inoltre, il diritto del minore all'unità familiare da cui il primo non può essere separato se non nei casi specifici e controllati.

La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, nel disciplinare il processo decisionale nei procedimenti riguardanti un minore, detta le modalità cui l'Autorità giudiziaria deve conformarsi «**prima di giungere a qualunque decisione**», stabilendo (tra l'altro) che l'Autorità stessa deve acquisire «**informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore**». La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, ed entrata in vigore il 1 dicembre 2009, all'articolo 24, comma secondo, prescrive infatti che:

«In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da Autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente»; e il comma terzo del medesimo articolo aggiunge che «Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse», statuendo, nell'articolo 7, altresì, **il rispetto della propria vita privata e familiare**.

Da dette fonti emerge quindi, in modo inconfutabile, il principio, pienamente rinvenibile negli articoli 29 e 30 della Costituzione, in base al quale alla famiglia deve essere riconosciuta la più ampia protezione ed assistenza, in particolare nel momento della sua formazione e in vista della responsabilità che entrambi i genitori hanno per il mantenimento e l'educazione dei figli minori; trattasi quindi di diritti umani fondamentali, cui può derogarsi solo in presenza di specifiche e motivate esigenze volte alla tutela.

A tale riguardo di grande rilievo è, nell'alveo dei precetti europei, quanto stabilito dall'art. 8 della CEDU, il quale impone agli Stati un'obbligazione negativa, di astensione, e un'obbligazione positiva, di intervento. Sotto il profilo dell'obbligazione negativa, esso va essenzialmente a «proteggere l'individuo dall'arbitraria interferenza delle pubbliche Autorità nella sua vita privata o familiare», rispettando tre requisiti: 1. previsione legislativa; 2. necessità e proporzionalità; 3. tutela di interessi meritevoli.

Al fine di valutare quindi se la condotta di uno Stato rispetto al diritto al rispetto della vita privata di ciascuno sia stata o meno legittima, si dovrà operare una valutazione di bilanciamento rispettando i criteri innanzi esposti. In relazione all'obbligazione positiva, invece, la norma comporta il dovere di porre in essere tutte quelle misure atte a garantire l'effettivo "rispetto" per la vita familiare.

## TUTELA DEI MINORI E INADEGUATEZZA GENITORIALE: DISFUNZIONI E CONTRADDIZIONI DEL SISTEMA IN ITALIA

In tale contesto normativo spicca in modo stringente quindi l'obbligo esistente in capo dello Stato italiano, sia in forza del proprio diritto interno che in forza dei precetti sovranazionali, di garantire la realizzazione concreta del diritto del minore di crescere e ricevere cura materiale e spirituale dalla e nella propria famiglia di origine e di garantire il corrispondente diritto dei genitori a ricevere, sempre per la realizzazione del medesimo scopo, un adeguato supporto.

In tale contesto legislativo è opinione condivisa, quindi, che **l'allontanamento del minore dalla propria famiglia debba essere un intervento residuale ed estremo**, successivo ad ogni tentativo operato dalle Istituzioni pubbliche al fine di evitarlo. In particolare la Corte Europea dei Diritti Dell'Uomo, si è più volte espressa, evidenziando che lo Stato deve dare prova, allo scopo di non subire sanzioni, di aver messo in atto "un arsenale" a tutela di tale diritto.

Sempre prefiggendosi il medesimo obiettivo il legislatore nazionale, con la legge 183/84, ha stabilito tempi massimi di permanenza del minore al di fuori del contesto familiare originario (non più di 24 mesi prorogabili solo quando la sospensione della misura sia pregiudizievole per il minore) sancendo l'obbligatorietà per gli operatori sociali di delineare un **progetto condiviso** con la famiglia e funzionale al rientro tempestivo del minore allontanato. In particolare si legge testualmente che **"Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore"**. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice. Il servizio sociale locale, cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza. Nel provvedimento di affidamento eterofamiliare deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore."

Nella stessa disciplina legislativa è altresì stabilito che per l'individuazione dei soggetti cui affidare il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, siano privilegiati i parenti entro il quarto grado e che, in difetto, i minori di anni sei devono comunque essere affidati ad una famiglia o ad una comunità familiare. Vedremo che anche tale aspetto nella pratica è fortemente trascurato per la promiscuità delle strutture di accoglienza e la totale carenza dei controlli sulle stesse.

### L' INTERVENTO DI ALLONTANAMENTO DEL MINORE DALLA PROPRIA FAMIGLIA

Nell'immaginario collettivo il minore allontanato dalla propria famiglia è quel minore che ha subito abusi o maltrattamenti tali da rendere impossibile la sua permanenza in famiglia.

A tale riguardo, il comune sentire, ci porta ad affermare che quanto il minore è materialmente o moralmente abbandonato o quando è maltrattato e/o quando il genitore si trova in una situazione di grave dipendenza da abuso di sostanze stupefacenti, alcool e così via, la misura del suo allontanamento dalla propria famiglia sia inevitabile.

Orbene intanto si evidenzia in tal merito che la ormai risalente indagine sui minori fuori famiglia attivata dal Ministero delle Politiche Sociali che si mostra purtroppo attualmente sempre più sordo alle istanze di tutti coloro, a diverso titolo, sono coinvolti nel sistema di protezione dei minori, ha raccolto, sebbene in

## TUTELA DEI MINORI E INADEGUATEZZA GENITORIALE: DISFUNZIONI E CONTRADDIZIONI DEL SISTEMA IN ITALIA

modo disorganico e frammentario, dei dati relativi all'anno 2010 e messi a disposizione solo nell'anno 2012, da cui si evince una circostanza su cui è necessario riflettere.

A QUANTO CI E' DATO DI CONOSCERE DALLE RILEVAZIONI UFFICIALI A DISPOSIZIONE, solo il 4% dei bambini allontanati dalle proprie famiglie di origine sono bambini maltrattati o abusati e ben il 39% l'allontanamento dei piccoli è avvenuto per un concetto molto più generico, di ricostruzione giurisprudenziale, ossia la (presunta) "inadeguatezza genitoriale". (Fonte: Ministero delle Politiche Sociali, Istituto degli Innocenti).

Un alta percentuale degli allontanamenti è disposto sulla base di provvedimenti d'urgenza (art.403 CC.), alcune rilevazioni dicono che ci muoviamo intorno al 26%, ma non disponiamo di dati certi.

Relativamente alla norma codicistica del 403 c.c., diversi parlamentari, anche di questa commissione (la Presidente Brambilla e la Vicepresidente Blundo), hanno ritenuto cogente una sua riforma in quanto la stessa appare foriera di prassi illegittime con allontanamenti che lungi dall'essere motivati da un'urgenza di imminente pericolo, sono il prodotto dell'incapacità di rispondere alle esigenze di assistenza della famiglia e quindi l'appalesamento di un vero corto circuito del sistema, dettato da inefficienza e scarsità di risorse che si riverberano, in questo modo, inevitabilmente sulla famiglia e sul minore che si intende proteggere. Rispetto a tale norma, si rileva che non vi è unanimità di pensiero nemmeno di chi sia il soggetto istituzionalmente legittimato ad attivare tale misura, né tantomeno le modalità con cui la stessa debba essere formalizzata. In questo senso la prassi e la giurisprudenza, nel tempo, hanno individuato molteplici soggetti (il PM del TM, servizi sociali, servizi sociosanitari, il Prefetto, la scuola, le autorità comunali, ecc.); né esiste un procedimento funzionale a permettere, sebbene in un momento successivo, ma in tempi ristrettissimi, la difesa dei genitori che hanno subito la misura dell'allontanamento urgente.

Condizione irrinunciabile perché il provvedimento sia eseguito nel rispetto sostanziale della norma, è inoltre che sia specificato che il presupposto legittimante tale misura sia un accertato pericolo fisico e imminente e che l'esistenza di tale stato sia frutto di una valutazione approfondita, nonché l'inesistenza di misure alternative di protezione altrettanto efficaci (art 342 bis e ter c.c. allontanamento del genitore maltrattante).

Il dato statistico, già di per sé, evidenzia come i motivi degli allontanamenti in Italia sono ascrivibili per lo più ad una valutazione discrezionale, in taluni casi arbitraria, delle istituzioni pubbliche, ossia operatori sociali e magistratura minorile. **Sempre da tale fonte, si evince che il 96% dei minori allontanati hanno una propria famiglia, seppure in difficoltà.**

Secondo quanto affermato da illustri esperti nel settore, come il Professore Psicologo Giambattista Camerini ed il dott. Gustavo Sergio, già Presidente del Tribunale per i Minorenni di Napoli, *"Bisogna considerare che l'allontanamento di un figlio dalla famiglia e dal contesto d'origine rappresenta una frattura non meno rischiosa per il suo processo di identificazione e di costruzione del senso di appartenenza e quindi per l'intero complesso della sua personalità. Recenti studi nordamericani tendono a dimostrare come tale intervento possa favorire esiti dissociati quali la tossicodipendenza, la gravidanza precoce, marginalità socio-economica."* E aggiungono: *"La duplice sfaccettatura dell'allontanamento per la tutela, obbliga pertanto ad una riflessione sull'opportunità che gli interventi psicosociali in favore dei bambini e adolescenti vittime di abusi e maltrattati intrafamiliari siano orientati a "proteggere" senza necessariamente separare. In definitiva si tratta di bilanciare il diritto inalienabile del fanciullo di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia con l'eventualità di un suo inserimento temporaneo in una comunità di tipo familiare o in mancanza in un istituto di assistenza pubblica o privata."*

(Fonte: Servizi Sociosanitari e giustizia". G.B. Camerini e Gustavo Sergio, Maggioli Editore, 2013, pag. 188,).

## TUTELA DEI MINORI E INADEGUATEZZA GENITORIALE: DISFUNZIONI E CONTRADDIZIONI DEL SISTEMA IN ITALIA

### IL PRE-GIUDIZIO DI “INADEGUATEZZA GENITORIALE” QUALE CRITERIO PRINCIPE DEGLI AFFIDI ETEROFAMILIARI

Purtroppo e contrariamente alle precedenti considerazioni, nella pratica, in Italia la maggior parte degli allontanamenti dei minori dalle proprie famiglie avviene per motivazioni diverse dal maltrattamento e dall'abuso anche a causa di una concezione che di fatto rappresenta null'altro che un'invenzione giurisprudenziale, intriso di discrezionalità e arbitrarietà.

E' da rilevare innanzitutto che il termine “inadeguatezza genitoriale” implichi un giudizio di valore assolutamente generico ed subiettivo. E' altresì evidente che il concetto di “idoneità” genitoriale sia suscettibile di contenuti diversi dipendentemente dalle culture, estrazioni sociali, esperienze di vita.

Ciò che rappresenta un comportamento “idoneo” per un italiano potrebbe disinvoltamente non esserlo per un professante la religione musulmana e viceversa. Il criterio è assolutamente labile ed opinabile e quindi, in quanto tale, altamente pericoloso e di difficile analisi.

Non si può sottacere che l'utilizzo di tale criterio configga con la normativa vigente. Se infatti, come si è detto, **la Corte di Giustizia Europea, impone alle Istituzioni di dotarsi di un vero e proprio arsenale, al fine di garantire il concreto esercizio del diritto del minore a crescere nell'ambito della propria famiglia**, ben si comprende che qualora il genitore presenti delle problematiche inerenti alla capacità genitoriale, lo stesso andrebbe aiutato e supportato e non possa, la propria “inadeguatezza” essere motivo legittimo per l'allontanamento del minore.

Ci si chiede, alla luce di quanto finora premesso, cosa si intenda nello specifico per “inadeguatezza genitoriale” e se esista un modello che possa assurgere ad esempio per tutti i genitori e rispetto al quale chiunque voglia o sia costretto a discostarsi diventi “inadeguato”.

Di seguito alcuni spunti.

La genitorialità e quindi la competenza genitoriale sono costrutti strettamente connessi alla rappresentazione contestuale ovvero agli elementi culturali, valoriali e psicosociali definiti in un certo periodo storico e in un certo contesto culturale. Le definizioni di genitorialità, così come quelle delle capacità e delle competenze ad essa correlate sono numerose, come si evince dall'esame della letteratura in merito. Tra queste, la definizione che trova maggiore accordo è quella proposta da Fava Vizziello (2003), secondo cui la genitorialità è una “*funzione processuale composita, risultato dell'interazione fantasmatica e reale tra quel particolare figlio, con bisogni specifici legati all'età, e quel genitore (Stern, 1985). È diversa in ogni momento della vita, se pure possiede una sua stabilità di fondo. Essa ha a che fare quindi, non solo con l'osservazione dell' “hic et nunc” della relazione che il genitore ha costruito con il figlio, ma anche con l'infanzia del genitore stesso. In tal senso la genitorialità è una funzione pre-esistente alla nascita e/o alla adozione del figlio, e il risultato di una relazione almeno triadica, condizionata dai modelli culturali (Bornstein, 1991; Azar, Cole, 2002), dalla personalità del genitore, dalle relazioni che egli stesso ha avuto come figlio, dalla coniugalità e co-genitorialità della specifica coppia, nonché dal temperamento e da eventuali e specifiche problematiche riguardanti i bambini (portatori di disabilità fisiche e/o mentali) e relative alle diverse fasi evolutive (Malagoli Togliatti, Lubrano Lavadera, 2008).*”

Altresì bisogna precisare che la genitorialità è una condizione della persona umana che è indipendente — anche se interagisce con gli altri funzionamenti e contribuisce a generare il benessere dell'individuo. (Da “Linee guida per l'ascolto del minore nei processi di separazione e divorzio, 2012, Ordine degli Psicologi del Lazio, Prof.ssa M. Malagoli Togliatti).

E' altresì palese che se **il giudizio sulla adeguatezza genitoriale** è condizionato dai suindicati molteplici e mutevoli fattori (solo per citarne alcuni: elementi culturali, valoriali, psicosociali) che non solo sono diversi per ciascun individuo, ma che cambiano, evolvendosi, con le diverse fasi esistenziali del singolo individuo, tale giudizio non può essere considerato un dato obiettivo e certo su cui si possa fondare una decisione destinata ad incidere così gravemente sul diritto, non solo di rango costituzionale ma ben saldo anche

## TUTELA DEI MINORI E INADEGUATEZZA GENITORIALE: DISFUNZIONI E CONTRADDIZIONI DEL SISTEMA IN ITALIA

nella norma sovranazionale, di ciascun bambino di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Proprio alla luce di quanto sopra argomentato, essendo, quindi, il giudizio di adeguatezza genitoriale completamente privo di qualsivoglia fondamento scientifico e basato su quelle che possiamo definire nel linguaggio comune delle vere e proprie **opinioni o punti di vista**, è evidente che, in quanto tale, non possa essere utilizzato quale criterio fondamentale teso a legittimare un provvedimento di allontanamento del minore dalla propria famiglia di origine.

E' chiaro quindi come sia assolutamente da rivedere tale giudizio di valore, largamente utilizzato dagli operatori sociali e dai giudici minorili e che appare, per dirla in modo semplice ma efficace, come "un enorme pentolone in cui si mette dentro di tutto", in particolar modo quando tale giudizio debba essere espresso nell'ambito di una situazione di conflitto separativo che i genitori vivono e che rappresenta uno dei momenti più difficili da gestire. Con tale concetto si rischia di legittimare altresì una interferenza, di fatto, da parte dello Stato, nella vita privata delle famiglie, al fine di pretendere che tutti i genitori agiscano secondo modelli comportamentali ben delineati e predeterminati, al di là dei quali si rischia di essere giudicati "inadeguati".

A tale riguardo è opportuno partire da un diverso principio secondo cui *"non si impara ad essere genitori solo per mandato generazionale, ma perché lo si sceglie giorno per giorno, in una ricerca complessa e ardua del divenire adulti che si prendono in carico la vita umana. Si impara ad essere genitori, così come si impara a essere figli, solo attraverso un atto educativo che formi alla reciprocità oltre il senso del possesso e a partire dal senso della ricerca con l'altro e per l'altro"* (Per una comunicazione empatica, Vanna Boffo, Edizioni Ets, 2005 Firenze).

Se si condivide quindi tale considerazione non si può non riconsiderare il concetto di "giudizio di inadeguatezza genitoriale" che, per sua natura, altro non è che una valutazione, una opinione personale che, a seconda della sensibilità del soggetto giudicante, si potrà liberamente formare.

Se a tutto ciò si aggiunge che i test attualmente utilizzati nei Tribunali per valutare anche la capacità genitoriale includono domande che prevedono comunque un bagaglio culturale medio/alto, ( per esempio **"chi è Amstrong"** oppure **"chi è stato il primo presidente degli Stati Uniti d'America"** oppure **"che cos'è l'Africa"**), è facile dedurre come dei genitori di bassa o scarsa cultura, seppur dediti alla famiglia ed ai propri figli, possano rischiare, più di altri, di essere certificati come **"incapaci"**.

### PROCEDIMENTO AVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI: LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

Nonostante il principio del **diritto alla difesa** e del **contraddittorio** siano due pilastri che trovano il proprio fondamento nella nostra Carta Costituzionale (rispettivamente art. 24 e art. 111 Cost) tali diritti, si ribadisce, di rango costituzionale, non sono rispettati nei procedimenti avanti al Tribunale per i Minorenni.

La giustificazione che i giudici minorili spesso forniscono a tale disapplicazione, risiede nel fatto che il procedimento è collegiale e camerale e quindi sganciato alle regole processuali civilistiche. Ciò non può essere in alcun modo condiviso poiché le norme costituzionali devono trovare la propria applicazione in ogni campo del diritto, sostanziale e processuale.

Tali diritti peraltro consentono di evitare che qualcuno, ad esempio le Istituzioni, possano emettere una sentenza o comunque un provvedimento giudiziario senza che chi lo subisce possa difendersi e possa farlo con delle garanzie processuali e regole valide per tutti.

## TUTELA DEI MINORI E INADEGUATEZZA GENITORIALE: DISFUNZIONI E CONTRADDIZIONI DEL SISTEMA IN ITALIA

Orbene il procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni prevede, per prassi, la possibilità di emettere un provvedimento chiamato decreto, inaudita altera parte, ossia senza ascoltare il genitore del minore rispetto al quale occorre decidere se mantenerlo in famiglia o collocarlo altrove. **E' evidente che un provvedimento assunto senza la presenza dei genitori, è un provvedimento che viola apertamente il diritto alla difesa e del giusto processo.**

Nella stragrande maggioranza dei casi, il procedimento avanti al Tm prende avvio da una segnalazione dei servizi sociali che, allertati dalla scuola o da terzi, presentano una relazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale. Il Procuratore della Repubblica quindi, sulla base della sola relazione dei servizi sociali, chiede l'affido ai servizi sociali del minore e di assumere provvedimenti di allontanamento ed altri ritenuti idonei alla tutela del minore (es. sospensione responsabilità) anche, talvolta, con l'ausilio alla forza pubblica.

E' evidente quindi che in molti casi non venga garantito, fin dall'inizio, né il diritto del genitore alla difesa, in quanto il provvedimento viene emesso a propria insaputa, né tantomeno il diritto all'ascolto del minore, e quindi con frustrazione della difesa tecnica della malcapitata famiglia.

L'attuazione del provvedimento viene lasciata ai medesimi operatori sociali che hanno attivato la procedura mediante la propria segnalazione. A volte quindi gli operatori sociali invitano i genitori ed il minore presso la propria sede; altre volte invece il bambino colpito da un provvedimento di allontanamento viene prelevato da scuola. A ciò si aggiunge che molto spesso la segnalazione dei servizi sociali non contiene dati oggettivi comprovanti la urgenza del provvedimento di allontanamento, bensì delle mere impressioni o delle preoccupazioni delle operatrici, sulla base delle quali il Tribunale adotta il decreto che vede il minore allontanato dalla propria famiglia.

Nella prassi, infine, solo a distanza di diversi mesi i genitori vengono convocati avanti al Giudice.<sup>4</sup>

### CRITICITA' SUI TEMPI DEL PROCEDIMENTO, ISTRUTTORIA E CONTRADDITTORIO

Molto spesso tali procedimenti originano dei decreti definiti solo formalmente "provvisori", ma che sono di fatto **sine die**, ed il minore rimane allontanato dalla propria famiglia per anni.

Altro nodo dolente quanto grave è la **completa assenza dell'istruttoria avanti al TM.**

Questo si compone di due giudici onorari, spesso assistenti sociali o psicologi, e due magistrati togati e quasi sempre basano il proprio convincimento **ESCLUSIVAMENTE** in base al contenuto delle relazioni dei servizi sociali.

Assistiamo nella pratica ad un recepimento **PASSIVO** da parte del Tribunale delle relazioni elaborate dal servizio sociale.

Si evidenzia a tale riguardo che la **CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI**, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, a tutti gli effetti, a prescindere dal sistema delle ratifiche, norma integrativa immediatamente precettiva alla norma interna (Cost. n. 179/2009 e 83/2011) dello Stato Italiano, e comunque ratificata in Italia con la Legge 20 marzo 2003 n. 77 e che tiene conto della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, **riconosce al minore, nell'ambito dei procedimenti che interessano loro, una serie di diritti quali:**

- a) ricevere ogni informazione pertinente;
- b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;
- c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.

## TUTELA DEI MINORI E INADEGUATEZZA GENITORIALE: DISFUNZIONI E CONTRADDIZIONI DEL SISTEMA IN ITALIA

d) il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata, di loro scelta, che li aiuti ad esprimere la loro opinione.

Di converso, tale Convenzione recita che l'Autorità Giudiziaria, nei procedimenti che riguardano un minore, prima di giungere a qualunque decisione, deve:

a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti ad fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali;

b) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente:

- assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti,

- nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di esprimere la propria opinione;

c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa .

L'Autorità Giudiziaria ha inoltre l'obbligo di agire prontamente per evitare ogni inutile ritardo.

L'importanza dell'ascolto del minore è stata, peraltro, ribadita nelle "Linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di bambino", adottate dal Comitato dei Ministri il 17 novembre 2010, dove, è sancito il diritto del minore di essere ascoltato: "i giudici dovrebbero rispettare il diritto dei minori ad essere ascoltati in tutte le questioni che li riguardano".

Orbene, nei Tribunali per i Minorenni italiani anche tale legge viene così di fatto disapplicata e la sua ragion d'essere frustrata, per i seguenti motivi:

- Nei procedimenti che vedono coinvolto il minore, questi viene rappresentato, per specifica nomina del Tribunale, dal responsabile del medesimo Servizio Sociale che ha redatto la relazione su cui il procedimento si basa ed è stato attivato: in altre parole, il Responsabile del Servizio Sociale diventa il Tutore Provvisorio del minore e, come tale, lo rappresenta in giudizio.
- Il Tribunale spesso conferisce altresì incarico al Tutore Provvisorio che è, si ribadisce, il Responsabile del Servizio Sociale, di nominare l'avvocato del minore che lo rappresenta anche tecnicamente in giudizio.

**Ora c'è da domandarsi: dov'è la voce del minore?**

Come si può affermare di garantire che la sua voce sia ascoltata nel procedimento che lo riguarda, come già stabilito per legge?

Si può anche solo ipotizzare che il Tutore Provvisorio, nonché Responsabile del Servizio Sociale, possa contestare quanto indicato nella relazione del Servizio Sociale?

Ci si può ragionevolmente aspettare altresì che l'avvocato del minore, nominato dal Tutore Provvisorio e quindi dallo stesso Servizio Sociale operi in modo critico e scevro da condizionamenti rispetto al Servizio Sociale medesimo?

E' facile ipotizzare che se l'Autorità Giudiziaria sia convinta di applicare in questo modo la suindicata normativa, di fatto mina la stessa ragion d'essere della convenzione medesima, che si pone, appunto, quale scopo principale quello di far giungere ai minori tutte le informazioni pertinenti, affinché i loro diritti ed i loro interessi superiori possano essere promossi e affinché le loro opinioni siano presi in debita considerazione.

E' altrettanto agevole dedurre che se il Magistrato opera la scelta di attribuire al Servizio Sociale sia il potere di valutazione, che di giudizio, che di rappresentanza, di fatto, non ha alcun interesse né tantomeno volontà, di dare ascolto alla voce del minore così come di porre in chiave quantomeno

## TUTELA DEI MINORI E INADEGUATEZZA GENITORIALE: DISFUNZIONI E CONTRADDIZIONI DEL SISTEMA IN ITALIA

analitica l'operato degli operatori socio assistenziali che, pertanto, rimangono scevri da ogni possibile critica.

Ma allora, ci si domanda, il motivo per cui le Convenzioni Europee, quali norme direttamente precettive e integrative di quelle interne, così come la stessa legge dello Stato Italiano, non siano correttamente applicate o si voglia addirittura aggirarne l'applicazione.

Qual è in Italia il reale e concreto interesse che di fatto supera quello definito dalla legge "superiore" del minore?

### MINORI FUORI FAMIGLIA: DOVE VENGONO COLLOCATI?

A tale riguardo la normativa vigente stabilisce che il presupposto per un legittimo affidamento eterofamiliare è aver preliminarmente fornito un sostegno alla famiglia e che ciò non abbia avuto esito positivo.

Dalla interpretazione sistematica della normativa vigente, appare altresì la necessità di preferire, quale collocazione eterogenitoriale, i parenti entro il quarto grado e che, solo in via residuale, quindi debba essere valutata l'opportunità di porre il minore allontanato in un'altra famiglia ed ancora, solo in via ulteriormente residuale, collocarlo in una struttura che deve essere, per i minori di sei anni, una comunità familiare ossia gestita cioè da una coppia genitoriale.

Relativamente invece all'affido, le **Linee guida relative all'accoglienza eterofamiliare dei minori, adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 18 dicembre 2009** con risoluzione A/RES/64/142, pubblicata il 24 febbraio 2010, hanno impegnato gli Stati con ogni mezzo (finanziario, psicologico e organizzativo) a preservare il rapporto del minore con la sua famiglia di origine e ad impedire che il bambino ne debba uscire e, in tal caso, ad agevolare il rientro dettando criteri ben precisi sull'affidamento temporaneo, quali:

1. il minore sia tenuto in luoghi vicini alla sua residenza abituale;
2. si ponga attenzione a che il minore non sia oggetto di abuso o sfruttamento;
3. l'allontanamento si prospetti temporaneo e si cerchi di preparare il rientro in famiglia al più presto possibile;
4. il dato della povertà familiare non sia da solo sufficiente a giustificare l'allontanamento del minore;
5. i motivi d'ordine religioso, politico ed economico non siano mai causa principale dell'invio di un minore fuori famiglia;
6. sia preferita, ove possibile, l'assegnazione ad un ambiente familiare (soprattutto sotto i tre anni d'età).

### Nulla di tutto ciò avviene in Italia.

Spesso infatti, anche sulla base dei casi accertati di conflitti di interessi, il minore viene collocato in una struttura non in base ai criteri di legge innanzi indicati, ma per ragioni che nulla hanno a che fare con i principi di tutela finora esaminati.

Accade anche che il bambino venga separato dai fratelli colpiti dalla stessa misura, e che venga trasferito non solo dalla città in cui è nato, isolandolo dal contesto genitoriale e parentale ed ambientale (amici; scuola) ma addirittura spostato in altra Regione. Ci sono casi in cui un bambino ligure, colpito dalla misura dell'allontanamento, viene trasferito in Emilia Romagna per poi, trascorsi due anni, essere trasferito in Toscana e così via, con inesorabili trasferimenti, in taluni casi fino al raggiungimento della sua maggiore età. Come se ciò non fosse sufficientemente grave, spesso lo stesso minore, costretto quindi non solo a lasciare la propria famiglia, i propri affetti, i propri compagni di scuola, l'ambiente in cui fino ad allora è cresciuto, si ritrova in una struttura di accoglienza con altri minori e adulti che sono lì per motivi diversi.

## TUTELA DEI MINORI E INADEGUATEZZA GENITORIALE: DISFUNZIONI E CONTRADDIZIONI DEL SISTEMA IN ITALIA

La **promiscuità** riscontrata nelle strutture di accoglienza, non è un'eccezione: non è difficile trovare minori allontanati inseriti in contesti con immigrati non accompagnati insieme ad adolescenti con precedenti penali e a mamme psichiatriche con minori di ogni fascia di età, etc..

E' qui che emerge il paradosso del sistema di protezione dei minori in Italia: il minore che viene allontanato dal genitore che non risulta "affettivamente adeguato ai bisogni del bambino", si ritrova ristretto in un luogo a lui estraneo.

Aggiungo riallacciandomi ad una recente dichiarazione del Garante nazionale dell' Infanzia, Vincenzo Spadafora, che «Misurare il fenomeno è necessario per intervenire sulle storture del sistema».

Tuttavia, le indagini e le rilevazioni campionarie finora compiute, purtroppo in maniera frammentaria e a vari livelli, non sono efficaci e utili a fotografare la realtà se a monte non verrà fatto un censimento vero e proprio delle strutture presenti in Italia e se non verrà codificato e messo a regime un monitoraggio costante delle azioni compiute su ciascun bambino italiano e straniero fuori dalla famiglia, e il relativo controllo dei tempi di collocamento.

La competenza in materia, come è noto, è conferita agli Enti locali: sono i Comuni a fissare le rette per le comunità e per i servizi assistenziali e a metterli a bilancio. Le Regioni invece hanno facoltà di definire i requisiti delle strutture per operare. Pertanto finché non si attuerà un coordinamento tra Stato e Regioni in materia, tutte le documentazioni finora pubblicate sono solo atti di buona volontà senza nessuna reale utilità.

Inoltre il sistema informatico tanto annunciato a più riprese dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in questa sede, stenta a decollare.

Manca infatti come è noto nel nostro Paese un censimento circa le strutture di accoglienza dei minori che, seppur denominate in vario modo, sono spesso caratterizzate dalla su denunciata promiscuità dei minori accolti.

Va da sé che manca in Italia qualsiasi forma di controllo di queste strutture, di come vengano gestite e quindi di come ivi si trovano i minori.

### VITA DI UN MINORE ALLONTANATO : IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI E VISITE DEI PARENTI

Una volta accertato il reale stato di abbandono e trascuratezza del minore e ritenuto indispensabile il collocamento del minore al di fuori della famiglia, occorrerebbe rendere più stringente l'applicazione delle norme previste in materia e seguire linee guida di accompagnamento soprattutto in termini di sostegno psicologico del minore e della famiglia.

L'allontanamento si rende necessario appunto laddove il contesto familiare sia "gravemente compromesso" e/o ci sia un "grave rischio", termini questi che rimandano a situazioni estreme che male si addicono ai tanti casi di allontanamento che di fatto ci troviamo spesso ad esaminare.

**Altra questione è la tutela del minore che vive, TEMPORANEAMENTE, fuori famiglia.**

E' assolutamente indispensabile codificare il processo di sostegno che deve essere messo in opera dallo Stato affinché il minore fuori famiglia possa crescere e formarsi in modo sano ed equilibrato senza recidere i legami con la famiglia di origine nella quale dovrà fare ritorno in tempi ragionevoli.

**Il piano di accoglienza di un minore allontanato dalla famiglia è ELEMENTO FONDAMENTALE della tutela, e deve essere personalizzato e monitorato dalle Autorità competenti.**

Occorre, quindi, operare una scelta metodologica chiara attraverso la progettazione concreta di un piano di cura e formazione "tagliato su misura" del minore in comunità/affido attraverso un lavoro multidisciplinare di interventi .

## TUTELA DEI MINORI E INADEGUATEZZA GENITORIALE: DISFUNZIONI E CONTRADDIZIONI DEL SISTEMA IN ITALIA

Il progetto di accoglienza di un minore rappresenta, in sostanza, il procedimento che trasforma un rapporto fra estranei in un rapporto personale e di fiducia, capace di accompagnare il minore in un percorso di crescita al di fuori della famiglia avendo come obiettivo finale, il **RIENTRO DEL MINORE IN FAMIGLIA**.

Ci si domanda: se è vero, come lo è, che esistono leggi che prevedono l'esistenza e la realizzazione di un progetto per il minore, perché assistiamo nella realtà alla violazione di tali principi? Perché non esiste un modello di intervento chiaro e il relativo controllo dell'esecutorietà del progetto e dei risultati dello stesso da parte del tribunale che affida ai servizi sociali la presa in carico del minore?

E' doveroso inoltre evidenziare che il minore allontanato incontra i genitori o il genitore con una cadenza che lungi dall'essere organizzata in funzione del progetto di reinserimento del minore presso la propria famiglia e dei bisogni del bambino, è centellinata: una volta al mese, o una volta ogni due mesi per un'ora in uno spazio angusto sotto la supervisione dei c.d. educatori.

Se poi in quell'incontro minore/genitore, il primo manifesta la volontà di ritornare nella famiglia il genitore viene tacciato di essere "destabilizzante" e quindi il calendario di incontri viene sospeso!

**Questa prassi da' origine paradossalmente a casi DI ALIENAZIONE PARENTALE ISTITUZIONALE**

### L'IMPORTANZA DEL PROGETTO FAMILIARE PER GARANTIRE "IL TEMPESTIVO RIENTRO DEL MINORE"

Una volta accertato il reale stato di abbandono e trascuratezza del minore e ritenuto indispensabile il collocamento del minore al di fuori della famiglia, occorrerebbe rendere più stringente l'applicazione delle norme previste in materia e seguire linee guida di accompagnamento soprattutto in termini di sostegno psicologico del minore e della famiglia.

Da quanto si è sopra detto è evidente come il progetto psicosociale di reinserimento tempestivo del minore allontanato dalla famiglia, sia spesso assente o mal eseguito.

E' noto che le recenti Linee Guide elaborate dall'Ordine nazionale degli Assistenti Sociali, dichiarino che l'allontanamento non sia un punto di arrivo ma un punto di partenza.

**Purtroppo, l'esperienza di chi vive sul campo tutti i giorni tali realtà, porta ad affermare che tali Linee Guida sono destinate a rimanere "lettera morta" se non si indirizzeranno risorse economiche adeguate per formare professionisti del sociale con competenze specifiche e comprovate e se non si attueranno sistemi di controllo rigorosi e trasparenti ad ogni livello, prediligendo politiche di interventi di sostegno "in famiglia" anziché "fuori famiglia".**

### DURATA DEL COLLOCAMENTO DEL MINORE FUORI DALLA PROPRIA FAMIGLIA: PROVVEDIMENTI SINE DIE

Come già innanzi accennato, i provvedimenti del TM sono formalmente provvisori, ma poiché non prestabiliscono alcun termine per la loro efficacia, essi si protraggono per anni e spesso fino all'età del raggiungimento della maggiore età del minore allontanato di cui poi nessuno si occupa più.

Sono pertanto da considerare provvedimenti illecitamente "sine die"

Ciò è in aperto contrasto con l'art. 8 Cedu e per questo e per tutte le violazioni di leggi sovranazionali sopra enunciate, lo Stato Italiano è spesso sanzionato. La sanzione però essendo irrogata all'Ente Stato e non ad un soggetto persona fisica che dovrebbe essere chiamata a rispondere civilmente e penalmente, rimane come inesistente e non è efficace, anche in relazione alla sua entità usualmente modesta, non incoraggiando prassi diverse e conformi alla legge.

## TUTELA DEI MINORI E INADEGUATEZZA GENITORIALE: DISFUNZIONI E CONTRADDIZIONI DEL SISTEMA IN ITALIA

### IL PENSIERO DI *RETE SOCIALE*. LA NECESSITA' DI UNA TUTELA DELL' INTERO NUCLEO FAMILIARE

“La famiglia rappresenta per ciascun bambino il luogo storico e culturalmente dato in cui si dà la possibilità dell'educazione / formazione dell'uomo. E' una possibilità, una direzione, un traguardo, una responsabilità, ed in ultima istanza una sfida difficile.” (tratto Da Vanna Boffo, “Per una comunicazione empatica, La conversazione nella formazione familiare, Edizioni Ets, 2005).

Di certo la famiglia oggi è molto più “complessa” del passato: famiglie monogenitoriali, miste, allargate, a cui fa da contraltare il passaggio dall'autoritarismo, che contraddistingueva la struttura familiare precedentemente al '68, a un sistema semi-anarchico, ove persino i tradizionali ruoli genitoriali, tra la mamma e papà, sono sovvertiti. Tali cambiamenti epocali all'interno della famiglia, creano evidentemente delle fragilità che lo Stato, per il tramite delle proprie Istituzioni locali e delle associazioni, così come recita la legge degli anni 80, è chiamato a supportare.

Sempre seguendo tali argomentazioni, appare evidente la necessità di porre al centro degli interventi sociali la tutela della famiglia concepita come un organismo complesso e composto da diversi elementi, tutti della stessa importanza e che de-ve essere sostenuto e supportato nel proprio insieme.

Per ricercare e garantire quindi il benessere psicofisico di qualsiasi bambino, nel significato più profondo e universale di tale concetto, non si può prescindere dall'attivare un progetto che venga condiviso “con” e per tutti i componenti della famiglia in cui quel bambino è nato.

Come non essere d'accordo con chi ritiene che l'astratto e generico concetto di “idoneità” genitoriale sia il frutto di un sistema materialistico del pensiero in cui addirittura si sostiene di poter “sostituire” il genitore, colui che ha dato la vita al minore medesimo, con una struttura di accoglienza o nuovi genitori “migliori”: tutto ciò per garantire “il benessere psicofisico” del minore. E' evidente che il benessere che tali soluzioni intendano garantire possa essere, semmai, solo formale e apparente e non certo sostanziale.

In questo modo, infatti, si recidono i legami più profondi dell'anima di ogni uomo. E la sua anima per sempre ne rimarrà segnata.

In quest'ottica sarebbe altresì necessario un ripensamento su come è attualmente gestito il servizio sociale, incidendo su una maggiore formazione delle professionalità e conseguentemente **una diversa distribuzione e destinazione delle risorse pubbliche**. Queste ultime, più che indirizzate a determinare la caotica moltiplicazione di istituti di accoglienza dei minori allontanati dalle famiglie, dovrebbero servire, *in primis*, a sostenere il nucleo familiare: sia dal punto di vista economico, che dal punto di vista educativo e psicologico. Si rende imperativo, pertanto, destinare risorse a progetti, privati e pubblici, da applicare a quelle situazioni in cui è concretamente accertato un disagio del minore e del nucleo familiare.

Che ci sia bisogno in Italia di un ammodernamento delle politiche di sostegno alla famiglia, ce lo dice, tra gli altri, il professor Luigi Campiglio, ordinario di politica economica nell'Università Cattolica di Milano : “L'importanza del ruolo del potere politico risulta evidente quando si consideri un confronto della spesa sociale destinata alla famiglia e ai bambini fra i Paesi dell'Unione Europea: l'Italia è tra quelli che impegna meno risorse pubbliche. In concreto una politica economica per la famiglia può contare solo su un limitato aumento della spesa pubblica e in gran parte richiede invece una riallocazione della spesa esistente: sul piano politico ciò implica dare maggiore voce a interessi e ragioni di famiglie e figli, e quindi limitare o ridimensionare l'ammontare di risorse indirizzate ad altre categorie di interessi. Si tratta perciò di un obiettivo non semplice da conseguire. Una via indiretta per realizzarlo può partire dall'osservazione di un risultato di particolare significato economico e politico: i Paesi nei quali è maggiore la percentuale di incarichi ministeriali occupati da donne sono anche quelli nei quali è maggiore la spesa per famiglia e bambini (in rapporto al Pil). Una plausibile interpretazione di questo risultato è che le donne abbiano una maggiore capacità di interpretare i bisogni delle famiglie e quindi di prendere decisioni risolutive in loro favore quando si trovino a gestire una posizione di potere.”

## TUTELA DEI MINORI E INADEGUATEZZA GENITORIALE: DISFUNZIONI E CONTRADDIZIONI DEL SISTEMA IN ITALIA

Rileva, criticamente, il professore Arnstein, norvegese da poco trasferitosi in Italia: *“La semplice conclusione che si può trarre dalle Statistiche in Breve pubblicate dall’Istat (2007) è che più bambini si hanno, più poveri si diventa – e in alcune regioni i tassi di povertà delle famiglie con bambini sono drammatici. Se si paragona tale statistica con quella dei paesi scandinavi si verifica che in questi ultimi la relazione è opposta: più bambini si hanno (a meno di non averne veramente molti, ben più di tre) più basso è il tasso di povertà. Questi tassi si basano su una misura relativa della povertà e quindi riflettono non la maggiore ricchezza dei paesi scandinavi rispetto all’Italia, ma solo la diversa distribuzione delle risorse disponibili. In altre parole, nei paesi scandinavi la famiglia è una priorità più forte che non in Italia. Se qualcosa si può dire, allora, è che i politici italiani trascurano la famiglia”* (Aassve Arnstein, docente all’Università Bocconi di Milano).

### CONCLUSIONI

Ciò che, quindi, è auspicabile, alla luce di quanto sopra espresso, è che lo Stato intervenga attuando una vera e propria “rivoluzione copernicana”, in cui si metta al centro delle scelte del welfare **la famiglia**, concepita come luogo ideale di crescita e benessere dei minori, supportando conseguentemente tutti i progetti, di iniziativa pubblica e privata che la sostengano e la aiutino nel proprio percorso esistenziale.

In tale ottica è opportuno promuovere, attraverso interventi **economici** e **legislativi** mirati, un sostanziale rinnovamento delle professionalità che si occupano della presa in carico del minore disagiato e dei nuclei fragili, investendo su formazione e aggiornamento allo scopo di garantire l’acquisizione di capacità e competenze specifiche che, ad oggi, sono di fatto trascurate.

Per tali motivi si rende necessario:

- Garantire trasparenza nell’allocazione dei soldi pubblici a sostegno delle politiche sociali e dell’accoglienza dei minori nelle strutture residenziali;
- Promuovere un sistema di politica economica e psicosociale integrato ed idoneo a supportare concretamente i progetti di assistenza e supporto delle famiglie fragili valorizzando il ruolo dei servizi psicosociali in tal senso;
- Garantire un sistema “accentrato” di capillare controllo attraverso un sistema informatico *ad hoc* e un censimento sulle strutture di accoglienza finalizzato alla rilevazione esatta delle residenze e di tutte le tipologie presenti sul territorio nazionale al fine di tracciare la mappatura delle stesse;
- Rivedere specificamente i requisiti necessari di cui devono essere dotate le strutture di accoglienza relativamente, anche e soprattutto, al personale ivi impiegato, quali figure professionali accreditate (pedagogisti; neuropsichiatri infantili; psicologi; educatori);

## TUTELA DEI MINORI E INADEGUATEZZA GENITORIALE: DISFUNZIONI E CONTRADDIZIONI DEL SISTEMA IN ITALIA

- Favorire ed incrementare il sostegno psicologico pre e post allontanamento.
- Riformare la disciplina relativa alla giustizia minorile così da garantire il rispetto, nel procedimento che vede coinvolto un minore, della legge esistente e del contraddittorio mediante la previsione di un'istruttoria completa e approfondita del caso in trattazione, con apporti testimoniali adeguati e su dati oggettivamente verificabili, l'ascolto del minore attraverso uno psicologo, l'ascolto esaustivo dei genitori e dei parenti stretti, la considerazione delle osservazioni del legale che assiste questi ultimi;
- Modificare l'articolo 403 del codice civile, rispettando tre requisiti: previsione legislativa; necessità e proporzionalità; tutela di interessi meritevoli (come previsto dall'art. 8 della Cedu);
- Prevedere misure stringenti per impedire che l'affidamento in comunità superi i previsti 24 mesi (che vorrebbe dire semplicemente vigilare sull'applicazione delle normative esistenti) mediante la previsione di un progetto di reinserimento del minore presso la propria famiglia che deve essere sottoposto a costante monitoraggio da parte del Tribunale così da verificarne l'efficacia e tempi stretti del procedimento giudiziario;
- Garantire trasparenza nei criteri di scelta degli affidatari che devono necessariamente essere mossi dalla volontà non di adottare, ma meramente filantropica di aiutare un minore a rientrare nella propria famiglia;
- Trasferire la competenza in questa materia al Tribunale Ordinario presso cui devono essere costituite sezioni specializzate composte solo da magistrati togati i quali si servono, quali ausiliari, delle diverse figure professionali che, di volta in volta, si manifestano necessari.

Tutto ciò per ristabilire l'originale <natura> della legge, che tutela chi ancora non può farlo da sé, come i minorenni e che ha come obiettivo costitutivo e ineludibile la permanenza del minore all'interno della propria famiglia, limitando a casi realmente estremi l'allontanamento (temporaneo!) dal nucleo familiare originario.

Le conseguenze positive sarebbero speculari e proporzionali a quelle negative: il minore ben tutelato, diventato un adulto equilibrato e maturo, si integrerebbe facilmente nella società, ottenendo non solo una gratificazione personale ma contribuendo nel corso della sua vita a <restituire> alla società parte di quanto ha ricevuto; diversamente un minore ingiustamente e arbitrariamente allontanato, subisce danni irreversibili, ed è un potenziale adulto con problemi comportamentali.

**Ogni bambino ha un nome e un volto: non permettiamo che diventi un fascicolo.**

[www.retesocialeaps.it](http://www.retesocialeaps.it)

(Documento elaborato in occasione dell'Audizione di RETE SOCIALE Aps presso la Commissione Bicamerale per l'Infanzia e l'Adolescenza il 2/2/2016 relativa all'indagine conoscitiva sui MINORI FUORI FAMIGLIA).

ALLEGATO 2

**DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL DOTTOR PAOLO CIONI,  
MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE RETE  
SOCIALE LA CTU PSICOLOGICA-PSICHIATRICA: COMPITI E LIMITI  
DELL'ESPERTO**

(9) SOCIALE

**La CTU psicologico-psichiatrica:  
compiti e limiti dell'esperto**

*Membro Comitato Scientifico  
Prof. Paolo Cioni*

*Roma 02.02.2016*

## Temì trattati

1. Ruolo del CTU
2. Limiti attuali della psichiatria e psicologia
3. Patologizzazione del normale (etichettamento ingiustificato) e normalizzazione del patologico (disturbo bipolare e paranoia)
4. Problemi di formazione e gestione albi dei periti; problema delle linee guida
5. Imbarbarimento recente: discredito del CTU e sconfinamenti pilotati nel penale
6. Proposta di utilizzo di tecniche psicofisiologiche “oggettive”  
→ validatori esterni

## 1. Il ruolo di CTU e CTP

Nominato dal giudice (CTU): fornisce parere tecnico che aiuta l' autorità giudiziaria a prendere le decisioni nell' interesse delle persone coinvolte. E' un ausiliario del Giudice.

Nominato dalle parti (CTP): garantisce la correttezza scientifica delle procedure e conclusioni del CTU nel rispetto degli interessi delle persone coinvolte e delle esigenze giudiziarie vigenti (diritto al contraddittorio).

## Ruolo del CTU

Al di sopra delle parti (anche di scuola)

Importanza differenziata da dare ai fatti piuttosto che alle interpretazioni

La relazione di CTU deve seguire una logica comprensibile e deve essere plasmata dai quesiti del giudice

Non è un prodotto letterario né una tesi di scuola, tanto meno fondata su pregiudizi

Deve dare lo spazio sufficiente ai CTP per esprimere le loro conoscenze sul caso e per recepirne indicazioni

## Ruolo del CTP

Diritto al contraddittorio >> dalla legge attuale Professionalità. Il CTP è comunque un professionista che, per quanto debba valorizzare gli aspetti di parte, non deve stravolgerli nel senso di una difesa acritica del cliente

Nella pratica, è essenziale una sua partecipazione attiva alla parte iniziale dei lavori peritali, in cui deve essere messa a punto la metodologia e la scaletta dei lavori della CTU

**Art 194 cpc legge 18/6/2009 n 69 decorrenza  
4/7/2009**

... Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti. La relazione deve essere trasmessa alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'art. 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al CT le proprie osservazioni sulla relazione e il termine ... entro il quale il CT deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione delle stesse

## Testo precedente

- La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa
- La nuova normativa dovrebbe offrire >> spazio alle valutazioni del CTP e alla dialettica CTU-CTP

(9)


## Psichiatria e Psicologia oggi (e domani)

- Per quanto non si trovino ad un buon livello di salute, esistono dei punti fermi (es. bipolarità)
- Nella pratica sono utilizzate assai peggio di come si potrebbe. Lo psicologo dovrebbe essere meglio formato sulla comprensione e valutazione di aspetti psichiatrici.
- Il futuro (già presente per alcuni aspetti) —> supporto da misurazione di parametri psicofisiologici e tecniche di neuroimmagine.

(6)

## Diagnosi

- La diagnosi è, in medicina, il punto di partenza imprescindibile per stabilire una prognosi e mettere in atto un trattamento mirato
- Attenzione → affidabilità e non alla validità diagnostica nei manuali attualmente seguiti
- Se viene sbagliata la diagnosi → gravi conseguenze su più piani
- Oggi: tendenza a diagnosi generiche e poco utili, quali: disturbi di personalità, disturbi della condotta



(9)

## Problemi nelle diagnosi degli adulti (es genitori)

Per quanto abbia sicuramente avuto un impatto enorme sul piano della penetrazione culturale, si pone, per il suo stesso metodo, fuori dal criterio di controllabilità scientifica delle affermazioni (criterio popperiano della falsificabilità), quindi al di fuori dell'ambito della scienza ma anche dell'applicabilità giudiziaria, dato che la decisione giudiziale deve, per norma costituzionale, essere controllabile nei suoi assunti, e gli assunti psicodinamici sono, appunto, non controllabili

Difficoltà (e mancanza di volontà) di distinguere i "fatti" (i comportamenti oggettivi) dai vissuti e le interpretazioni. **PSICOLOGIA ORACOLARE**

## Incontrollabilità degli assunti

- spettro dell'autismo (per finanziamenti regionali)
- ADHD (v. TV) e > disturbi dell'umore (da screening scolastici)
- PAS/DPTS

(5)

## Derive psicodinamiche

Tende a termini evocativi e vaghi

Tende ad ipertroffizzare gli aspetti della sessualità (v.defatiganti indagini sui rapporti sessuali tra ex coniugi condotte da CTU)

Non è apparentemente interessata a distinzioni tra normalità e patologia (un CTU parla di "area grigia", per cui siamo tutti un po' folli), non rinunciando però ad attribuire, sulla base di speculazioni e forzature di strumenti peraltro poco affidabili (v. test proiettivi quali il Rorschach; v. al riguardo le critiche contenute nel Trattato Italiano di Psichiatria, Masson, Milano, 1999), arbitrarie etichette psicopatologiche

## Termini ingiustificatamente evocativi di “psicosi” nei test proiettivi (Rorschach)

“Ciò che lo caratterizza è la presenza di una semeiotica persecutoria rintracciabile in quasi tutte le tavole. Si riconosce cioè un oggetto persecutorio poco definito ma presente e che suscita un’angoscia corporea notevole, in quanto presente nella concezione identitaria del soggetto... prendendo talora, a scopo difensivo, la strada della scissione dell’io per non angosciarsi troppo. Infatti, troviamo la sua presenza nell’immaginario del soggetto, che esprime un’ambivalenza di fondo tra la ricerca di una sua conoscenza e l’esigenza difensiva di rimanerne a distanza in un gioco di nascondimento, e il soggetto ne percepisce solo vagamente la pericolosità...”

## Diagnosi di “madre cattiva”

In una CTU è stata attribuita a ciel sereno l’etichetta di “madre non sufficientemente buona” secondo Winnicott, la quale “rischia di favorire il sorgere a sua volta nei figli problematiche analoghe del tipo falso sé”

(!!!!!!)

(5)

## Attribuzione gratuita di “colpe”

I genitori, pur in crisi (non è facile, tra l'altro, affrontare una bambina che, dall'età di 2 anni, presenta disturbi dello spettro dell'autismo, con pareri difformi degli specialisti consultati e trattamento, nonostante la gravità dei sintomi, praticamente centrato solo sulla logopedia), mostravano evidenti capacità genitoriali (condotta la bambina da molti specialisti, richieste pressanti per chiarire e trattare in maniera adeguata la condizione clinica).

Aver franteso le loro pressanti richieste d'aiuto nel senso di coinvolgerli addirittura nella patogenesi del disturbo, appare come grave distorsione valutativa da parte del NPI che si è trovato, per compiti istituzionali, a gestire il caso.

Il tutto sembra avvenire sulla falsariga di una “cultura” sistemico-relazionale del servizio che tende ingiustificatamente ed indiscriminatamente ad attribuire “colpe” e responsabilità ai genitori per un disturbo le cui cause sono presumibilmente di tutt'altra natura

## Bipolarità

Sulla base di un temperamento affettivo (depressivo, ipertimico, ciclotimico)

Oscillazioni a livello intenso del tono dell'umore fino ad episodi clinici di depressione maggiore ed eccitamento maniacale, intervallati spesso da periodi di benessere

Completo discontrollo della vita affettiva

(5)

## Non è bipolare?

“Francamente devo dire che mancano tutte le basi cliniche oggettive che possano giustificare una diagnosi di disturbo bipolare”

Dopo molti colloqui e esame documentazione clinica: CTU + monitoraggio. 2 psichiatri che lo avevano trattato con sali di litio. Il suo CTP nella prima CTU aveva convalidato la diagnosi e la terapia, ed era per questo stato poi “cacciato” .

Tra i numerosissimi “fatti” aveva bruciato bizzarramente l’albero del giardino di casa

## Non è bipolare? Si ricava da un test

Il profilo MMPI-2... tutte le scale si mantengono all'interno dei limiti della norma a indicare l'assenza di tratti di psicopatologia nel soggetto. Il risultato tende dunque a non confermare la diagnosi di disturbo psichiatrico dello spettro bipolare emessa a conclusione della c.t.u

(9)

## È bipolare?

La piccola E, di 6 anni, è in “ stato di eccitamento maniacale ” .

“ cioè, volevo dire che è esuberante e molto attiva ”

Psicologa pubblica del Nord, determinante per stabilire se vi sia stato abuso sessuale del padre nei confronti delle 2 figlie minori

(2)

## Caratteristiche cliniche del paranoico

Delirio cronico (?)

Soggetti caratterizzati da particolare rigidità e insensibilità sociale. Si interessano solo della propria vita mentale.. Ogni argomentazione esterna li disturba, se non situata nel solco delle proprie.

Carenti di “ragionevolezza”. Non mediano

Tenaci, “carismatici”

## Paranoici: i pazienti più difficili da trattare


- vengono inviati solo da terzi: assistenti sociali, forza pubblica, etc.,
- non accettano facilmente il trattamento e tendono a manipolare gli operatori e gli estranei
- si ritengono sani, incompresi e perseguitati,
- particolarmente convincenti sulle loro buone ragioni
- dotati di capacità dialettiche ipertrofiche basate sull'utilizzo di cavilli e delle argomentazioni pretestuose

(5)

## Possibili rischi dovuti al non riconoscimento del genitore paranoico

- Figli come “soldatini” che vanno bene a scuola, praticano intensamente sport e attività varie, eseguendo perfettamente gli ordini ricevuti (comprese registrazioni con lo smartphone sull’altro genitore)
- La parte emotiva è appiattita e infantilizzata
- “Sono stati privati della loro infanzia

(5)



(6)

## Tendenza attuale all'imbarbarimento

- Critica della metodologia del CTU a posteriori
- Discredito della persona del CTU
- Sconfinamenti pilotati nel penale

(6)

Proposte

(5)

## Possibili soluzioni

- Valutazione curricula ed esame di ammissione per iscrizione all'albo dei consulenti
- Obbligatorietà aggiornamento (legge affidamento condiviso, legge TSO, neuroscienze e psichiatria, cosa è una perizia, normativa di riferimento)
- Elaborazione di linee guida: n. max incontri (p. economici e urgenza del tempo), modelli classificativi condivisi per fare diagnosi in ambito giuridico. Utilizzo test psicodignostici standardizzati: cautela

Ricerca di parametri oggettivi → validatori esterni

(5)

(9)

## SOCIALE

The seventy year old *Frye* standards of general acceptance were replaced by the Supreme Courts 1993 **Daubert criteria** of the scientific method, which established the standards for admissibility of evidence in Federal Court. The four *Daubert* criteria were:



- 1- Hypothesis testing,
- 2- Estimates of error rates,
- 3- Peer reviewed publication and
- 4- General acceptance (*Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals*, 61 U.S.L.W 4805 (U.S. June 29, 1993),

## Stress test

- Fotopletismogramma (flusso sanguigno)
- ECG
- qEEG
- EMG
- Respirazione toracica/addominale
- GSR (risposta dermica)
- Temperatura

(6)

# Registrazione di parametri psicofisiologici dietro somministrazione di stimoli emotivi



(9)

# Paranoia e Empatia



(6)

## Differenziazione tra dati di primo e secondo livello

- Primo livello: raccolta diretta di segni e sintomi psicopatologici a colloquio e osservazione o registrati su documentazione affidabile (cartelle cliniche ecc...)
- Secondo livello: estrapolazioni-interpretazioni

(9)

## Proposte

- Graduazioni quali-quantitative di affidabilità per la risposta al quesito ad es.: totale, alta, media, scarsa
- V. proposte del Forensic Panel di M. Welner

(6)

Grazie per la vostra  
attenzione

(6)



\*17STC0024320\*